

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria** ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1409/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1410/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, relativo ad un aiuto alla trasformazione della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo nell'isola di Madera** ..... 24
- ★ **Regolamento (CE) n. 1411/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India** ..... 26
- ★ **Regolamento (CE) n. 1412/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India** ..... 50
- Regolamento (CE) n. 1413/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 70
- Regolamento (CE) n. 1414/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 72
- Regolamento (CE) n. 1415/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002 ..... 74
- Regolamento (CE) n. 1416/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 75

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1417/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	78
Regolamento (CE) n. 1418/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002 .....	80
Regolamento (CE) n. 1419/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002 .....	81
Regolamento (CE) n. 1420/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002 .....	82
Regolamento (CE) n. 1421/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	83
Regolamento (CE) n. 1422/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	85
Regolamento (CE) n. 1423/2002 della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	87

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2002/633/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2002, relativa alle misure adottate dall'Italia per il recupero e il completamento delle aree artigianali attrezzate, realizzate per conto della SIRAP SpA e per l'assegnazione ai Comuni di lotti e di capannoni industriali <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 611]** .....
- 89

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2002 DEL CONSIGLIO**  
**del 23 luglio 2002**  
**sugli aiuti di Stato all'industria carboniera**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87, paragrafo 3, lettera e) e 89,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del comitato consultivo istituito conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato CECA e le regole adottate per la sua applicazione, in particolare la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera <sup>(5)</sup>, scadono il 23 luglio 2002.
- (2) Lo squilibrio concorrenziale del carbone comunitario rispetto al carbone importato ha imposto all'industria carboniera negli ultimi decenni l'adozione di importanti misure di ristrutturazione e riduzione di attività.
- (3) La Comunità è diventata sempre più dipendente dalle importazioni di fonti di energia primaria. Secondo il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, adottato dalla Commissione il 29 novembre 2000, una diversificazione delle fonti energetiche per zone geografiche e per prodotti consentirà di creare condizioni di approvvigionamento più sicure. Tale strategia prevede anche lo sviluppo di fonti interne di energia primaria, con particolare riferimento a quelle utilizzate nella produzione di elettricità.
- (4) Inoltre, la situazione politica mondiale conferisce una dimensione del tutto nuova alla valutazione dei rischi geopolitici e dei rischi di sicurezza in materia energetica, dando un significato più ampio al concetto di sicurezza dell'approvvigionamento. In tale contesto, occorre proce-

dere ad una valutazione sistematica dei rischi legati alla struttura dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

- (5) Come afferma il Libro verde su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, risulta quindi necessario, in base agli attuali parametri energetici, adottare misure che permetteranno di garantire l'accesso a riserve carboniere, e quindi una disponibilità potenziale di carbone comunitario.
- (6) A tal fine, il Parlamento europeo ha adottato il 16 ottobre 2001 una risoluzione sul Libro verde della Commissione su una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che riconosce l'importanza del ruolo del carbone in quanto fonte autoctona di energia. Il Parlamento ritiene che occorra prevedere un sostegno finanziario alla produzione carboniera, pur riconoscendo la necessità di accrescere l'efficacia di questo settore e di ridurre le sovvenzioni.
- (7) Il rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione — che è espressione del principio generale di precauzione — è un obiettivo che giustifica quindi il mantenimento di capacità di produzione carboniera sostenute da aiuti di Stato. La realizzazione di questo obiettivo non mette tuttavia in discussione la necessità di proseguire nel processo di ristrutturazione dell'industria carboniera dato che in futuro la produzione comunitaria di carbone rimarrà in gran parte non concorrenziale rispetto al carbone importato.
- (8) Una produzione minima di carbone contribuirà, unitamente ad altre misure, in particolare quelle dirette a promuovere le fonti rinnovabili, a mantenere una percentuale di fonti interne di energia primaria che consentirà di rafforzare significativamente la sicurezza energetica dell'Unione. Inoltre, una percentuale di fonti comunitarie di energia primaria contribuirà alla promozione degli obiettivi ambientali nel quadro di uno sviluppo sostenibile.

<sup>(1)</sup> GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 202.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 30 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 321 del 16.11.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU C 48 del 21.2.2002, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

- (9) Il contesto strategico della sicurezza energetica ha carattere evolutivo il che giustifica a medio termine una revisione del presente regolamento tenendo conto dei contributi di tutte le fonti interne di energia primaria.
- (10) Il presente regolamento lascia impregiudicata la libertà degli Stati membri di scegliere le fonti di energia che concorrono al loro approvvigionamento. Eventuali concessioni di aiuti, compresa la loro entità, devono avvenire nel rispetto delle norme applicabili a ciascuna categoria di fonti di energia e tenendo conto dei loro meriti rispettivi.
- (11) Conformemente al principio di proporzionalità, la produzione di carbone sovvenzionata deve essere limitata allo stretto necessario per contribuire efficacemente all'obiettivo di sicurezza energetica. Gli aiuti accordati dagli Stati membri saranno quindi limitati alla copertura dei costi di investimento o delle perdite alla produzione corrente quando lo sfruttamento si inserisce in un piano di accesso alle riserve carboniere.
- (12) Gli aiuti di Stato volti a contribuire al mantenimento di un accesso a riserve carboniere a titolo della sicurezza energetica dovrebbero essere destinati alle unità di produzione che potrebbero contribuire a tale obiettivo a condizioni economiche soddisfacenti. L'attuazione di questi principi permetterà di erogare aiuti decrescenti all'industria carboniera.
- (13) Tenuto conto dei rischi derivanti dagli imprevisti geologici, gli aiuti per coprire gli investimenti iniziali relativi ai costi consentono alle unità di produzione economicamente valide, o prossime ad esserlo, di porre in atto gli investimenti tecnici necessari a mantenere la loro capacità competitiva.
- (14) La ristrutturazione dell'industria carboniera ha ripercussioni sociali e regionali importanti conseguenti alle riduzioni di attività. Le unità di produzione non ammissibili agli aiuti al fine di mantenere l'accesso alle riserve di carbone dovranno quindi beneficiare, temporaneamente, di aiuti diretti ad attenuare le conseguenze sociali e regionali legate alla loro chiusura. Questi aiuti permetteranno in particolare agli Stati membri di attuare misure adeguate per procedere ad una riconversione sociale e economica delle regioni colpite dalla ristrutturazione.
- (15) Le imprese potranno inoltre beneficiare di aiuti destinati alla copertura di costi che, secondo le pratiche contabili normali, non influiscono sul costo di produzione. Tali aiuti sono finalizzati a coprire oneri eccezionali, più precisamente gli oneri residui.
- (16) Grazie alla progressiva riduzione del volume di aiuti erogato all'industria carboniera, gli Stati membri, nel rispetto dei loro imperativi di bilancio, potranno procedere ad una redistribuzione degli aiuti al settore dell'energia secondo criteri diversi, fondati sul principio di un trasferimento progressivo degli aiuti tradizionalmente concessi alle energie convenzionali (in particolare al settore carbonifero) verso le fonti energetiche rinnovabili. Gli aiuti alle fonti di energia rinnovabili saranno erogati nel rispetto delle norme e delle modalità dettate dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(1)</sup>.
- (17) Nell'assolvimento della sua missione la Comunità deve garantire la fissazione, il mantenimento e il rispetto di condizioni normali di concorrenza. Soprattutto per il mercato dell'elettricità, gli aiuti all'industria carboniera non possono essere tali da influire sulla scelta, da parte dei produttori di energia elettrica, delle loro fonti di approvvigionamento di energie primarie. Di conseguenza, i prezzi e le quantità di carbone devono derivare dalla libera accettazione delle parti contraenti in relazione alle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
- (18) Una produzione minima di carbone sovvenzionata contribuirà inoltre a mantenere la posizione preminente della tecnologia europea in fatto di estrazione e combustione pulita del carbone e consentirà di trasferirla nelle regioni grandi produttrici di carbone fuori dell'Unione. Tale politica contribuirà ad una riduzione significativa delle emissioni inquinanti e dei gas a effetto serra a livello mondiale.
- (19) Il potere di cui la Commissione dispone in materia di autorizzazione degli aiuti deve esercitarsi in base ad una conoscenza precisa e completa delle misure che i governi prevedono di adottare. Occorre quindi che gli Stati membri notifichino alla Commissione un riepilogo completo di tutti gli interventi che intendono effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera, precisando le ragioni e lo scopo degli interventi previsti, come pure la loro appartenenza a piani di accesso a riserve carboniere e, se necessario, con eventuali piani di chiusura notificati alla Commissione.
- (20) Per tener conto della scadenza stabilita nella direttiva 2001/80/CE<sup>(2)</sup> concernente i grandi impianti di combustione, gli Stati membri devono avere la possibilità di notificare alla Commissione l'individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di chiusura o nei piani di accesso alle riserve carboniere entro giugno 2004.
- (21) Sempreché siano compatibili con il regime istituito dal presente regolamento, gli Stati membri possono anche concedere, all'industria carboniera, aiuti alla ricerca e allo sviluppo, aiuti a favore della tutela dell'ambiente ed aiuti alla formazione. La loro concessione dovrà essere conforme alle condizioni e ai criteri stabiliti dalla Commissione per queste categorie di aiuti.
- (22) L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento dopo la scadenza del trattato CECA e della decisione n. 3632/93/CECA potrebbe creare difficoltà per le imprese, poiché nel corso dello stesso anno civile saranno applicabili due regimi di aiuti. Occorre di conseguenza prevedere un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002.

<sup>(1)</sup> GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

- (23) Il regime di aiuti di Stato proposto tiene conto di fattori molto diversi che caratterizzano l'attuale settore carbonifero e il mercato energetico comunitario nel suo insieme. Durante l'applicazione del regime sarà necessario procedere — sulla base di un'apposita relazione — ad una valutazione di questi fattori, i quali sono soggetti a variazioni più o meno forti, alcune delle quali non prevedibili; particolare attenzione dovrà essere riservata all'effettivo contributo del carbone comunitario al rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione nel contesto dello sviluppo sostenibile. In base a questa relazione, tenendo conto delle diverse categorie di combustibili fossili disponibili nel territorio della Comunità, la Commissione formulerà proposte al Consiglio, che terranno conto dell'evoluzione e delle prospettive a lungo termine del presente regime, in particolare degli aspetti sociali e regionali legati alla ristrutturazione dell'industria carboniera.
- (24) Il presente regolamento entra in vigore il più presto possibile dopo la scadenza del trattato CECA ed è applicato retroattivamente affinché possa garantire di trarre pieno vantaggio dalle disposizioni in esso contenute,

- c) «piano di chiusura»: piano stabilito da uno Stato membro, che prevede le misure che devono portare alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;
- d) «costi di investimento iniziale»: i costi in capitale fisso che si riferiscono direttamente ai lavori di infrastruttura o alle attrezzature necessarie per lo sfruttamento delle risorse carboniere nelle miniere esistenti;
- e) «costi di produzione»: i costi legati alla produzione corrente, calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Sono coperte, oltre alle operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura, vaglio, ed il trasporto al punto di consegna;
- f) «perdite alla produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.

### Articolo 3

#### Aiuti

1. Gli aiuti all'industria del carbone possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato comune soltanto se soddisfano le disposizioni del capo 2, fatti salvi i regimi degli aiuti di Stato relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'ambiente e alla formazione.

2. Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all'alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nella Comunità.

### CAPO 2

#### CATEGORIE DI AIUTI

### Articolo 4

#### Aiuti alla riduzione dell'attività

Gli aiuti erogati a un'impresa destinati specificamente alla copertura delle perdite riguardanti la produzione corrente delle unità di produzione, possono essere considerati compatibili con il mercato comune unicamente alle seguenti condizioni:

- a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate rientra in un piano di chiusura la cui scadenza è fissata al più tardi per il 31 dicembre 2007;
- b) l'aiuto notificato per tonnellata equivalente-carbone non supera il divario tra il costo di produzione e l'introito prevedibile per un esercizio carbonifero. L'aiuto effettivamente versato è oggetto di una regolarizzazione annuale in base ai costi e alle entrate reali, non oltre la fine dell'esercizio carbonifero successivo a quello per il quale l'aiuto è stato concesso;
- c) l'importo dell'aiuto per tonnellata equivalente-carbone non potrà condurre a prezzi di vendita del carbone comunitario inferiori a quelli praticati per i carboni di qualità simile in provenienza da paesi terzi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### CAPO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

### Articolo 1

#### Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce regole per la concessione di aiuti di Stato volti a contribuire alla ristrutturazione dell'industria carboniera. Le regole ivi fissate prendono in considerazione:

- gli aspetti sociali e regionali della ristrutturazione del settore,
- la necessità di mantenere a titolo di misura precauzionale, una quantità minima di fonti interne di produzione di carbone che consenta di garantire un accesso alle riserve.

### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «carbon fossile o carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni <sup>(1)</sup>;
- b) «piano di accesso alle riserve carboniere»: piano stabilito da uno Stato membro, che prevede la produzione di una quantità minima di carbone interno che deve consentire di garantire un accesso a riserve carboniere;

<sup>(1)</sup> Sistema internazionale di codificazione dei carboni di alta e media qualità (1998); classificazione internazionale dei carboni in filone (1998) e sistema internazionale di codificazione per l'utilizzo di carboni di bassa qualità (1999).

- d) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza tra gli acquirenti e tra gli utilizzatori di carbone nella Comunità;
- e) gli aiuti non devono comportare alcuna distorsione di concorrenza in particolare per quanto riguarda il mercato dell'elettricità, il mercato di produzione combinata di calore ed elettricità nonché il mercato della siderurgia.

#### Articolo 5

##### **Aiuti all'accesso alle riserve carboniere**

1. Gli Stati membri possono, conformemente a quanto previsto ai paragrafi 2 e 3, concedere aiuti a un'impresa destinati specificamente alle unità di produzione o a un gruppo di unità di produzione soltanto se tali aiuti contribuiscono a mantenere l'accesso alle riserve carboniere. Un'unità di produzione può ricevere gli aiuti soltanto se rientra in una delle categorie di cui ai paragrafi 2 o 3. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3 non possono essere cumulati.

##### Aiuti all'investimento iniziale

2. Gli aiuti destinati alla copertura dei costi di investimento iniziale possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune soltanto se soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 4, lettere c), d) ed e), nonché alle condizioni di seguito riportate:

- a) l'aiuto è riservato a unità di produzione esistenti che non hanno beneficiato di nessun aiuto a titolo dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA o che hanno beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione ai sensi di tale articolo in quanto queste potevano dimostrare che erano in grado di pervenire a una situazione di competitività in relazione ai prezzi praticati per i carboni di qualità simile provenienti da paesi terzi;
- b) le unità di produzione stabiliscono un piano di sfruttamento e un piano finanziario dai quali risulta che l'aiuto concesso al progetto di investimento in questione deve consentire a queste unità di produzione di assicurare la validità economica;
- c) l'aiuto notificato e effettivamente versato non supera il 30 % del costo totale del pertinente progetto d'investimento che consentirà ad una unità di produzione di diventare competitiva rispetto ai prezzi praticati per i carboni di qualità simile proveniente da paesi terzi.

l'aiuto concesso ai sensi del presente paragrafo, in forma di un singolo versamento o distribuito su vari anni, non può essere corrisposto dopo il 31 dicembre 2010.

##### Aiuti alla produzione corrente

3. Gli aiuti destinati alla copertura di perdite alla produzione corrente possono essere dichiarati compatibili con il mercato

comune unicamente alle condizioni stabilite all'articolo 4, lettere da b) a e), e alle seguenti condizioni:

- a) lo sfruttamento delle unità di produzione interessate o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa rientra in un piano d'accesso alle riserve carboniere;
- b) gli aiuti concessi alle unità di produzione che, tenuto conto segnatamente del livello e dell'evoluzione dei costi di produzione, e nel limite della quantità di carbone di origine comunitaria che deve essere prodotta conformemente al piano di cui alla lettera a), presentano le migliori prospettive economiche.

#### Articolo 6

##### **Diminuzione progressiva degli aiuti erogati**

1. Il volume complessivo degli aiuti concessi all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, deve seguire una tendenza degressiva in modo da ridursi in maniera significativa. Non possono essere concessi aiuti alla riduzione di attività oltre il 31 dicembre 2007.

2. Il volume complessivo degli aiuti all'industria carboniera concessi ai sensi degli articoli 4 e 5 non deve superare, nell'esercizio di qualsiasi anno dopo il 2003, l'importo autorizzato dalla Commissione ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA per l'esercizio 2001.

#### Articolo 7

##### **Aiuti alla copertura di oneri eccezionali**

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che svolgono o hanno svolto un'attività legata alla produzione di carbone, per permettere loro di coprire i costi che derivano o che sono derivati dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone e non correlati alla produzione corrente («oneri residui»), possono essere considerati compatibili con il mercato comune se il loro importo non supera tali costi. Possono beneficiare di questi aiuti le seguenti categorie di costi:

- a) i costi a carico delle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni, tra l'altro i costi connessi con il risanamento ambientale di vecchi siti di estrazione di carbone;
- b) i costi a carico di più imprese.

2. Le categorie di costi che derivano dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione dell'industria del carbone sono definite nell'allegato.

#### Articolo 8

##### **Disposizioni comuni**

1. L'importo autorizzato dell'aiuto concesso in forza di una disposizione del presente regolamento viene calcolato tenendo conto dell'aiuto concesso agli stessi fini, sotto qualunque forma, nel quadro di qualsiasi altra risorsa nazionale.

2. Ogni aiuto percepito da un'impresa dovrà figurare nel conto dei profitti e delle perdite come reddito distinto rispetto al fatturato. Quando un'impresa beneficiaria di un aiuto concesso in forza del presente regolamento esercita oltre all'attività carboniera anche un'altra attività economica, i fondi concessi sono oggetto di una contabilità distinta che consente di individuare chiaramente i flussi finanziari concessi a titolo del presente regolamento. Essi sono gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso quest'altra attività.

### CAPO 3

#### PROCEDURE DI NOTIFICA, ESAME E AUTORIZZAZIONE

##### Articolo 9

##### Notifica

1. Oltre che alle disposizioni di cui all'articolo 88 del trattato e al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (<sup>1</sup>), gli aiuti di cui al presente regolamento sono soggetti alle regole speciali previste ai paragrafi da 2 a 12.

2. Gli Stati membri che concedono aiuti all'industria carboniera comunicano alla Commissione tutte le informazioni che, in relazione al contesto energetico, consentono di giustificare la capacità di produzione stimata che rientra nel piano di accesso a riserve carboniere, il livello minimo di produzione necessario per garantire il suddetto accesso nonché, in ordine alle categorie di aiuti di cui al presente regolamento, le forme di aiuto appropriate, tenendo conto delle peculiarità dell'industria carboniera in ciascuno Stato membro.

3. I costi di produzione sono calcolati conformemente allo schema delle dichiarazioni dei costi trimestrali inviato alla Commissione dalle imprese carboniere o dalle loro associazioni. Le imprese carboniere includono nel loro calcolo dei costi di produzione l'ammortamento normale e i tassi di interesse reali sul capitale preso in prestito. Gli oneri per interessi imputabili sul capitale preso in prestito si basano su tassi di interesse basati sul mercato e sono limitati alle operazioni (processi) di cui all'articolo 2, lettera e).

4. Gli Stati membri che prevedono di concedere gli aiuti alla riduzione dell'attività di cui all'articolo 4 notificano preventivamente alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di chiusura delle unità di produzione interessate. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

- a) l'individuazione delle unità di produzione;
- b) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;
- c) la produzione di carbone stimata, per esercizio carboniero, delle unità di produzione che rientrano nel piano di chiusura;

d) l'importo stimato degli aiuti alla riduzione dell'attività, per esercizio carboniero.

5. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sottopongono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002, un piano provvisorio di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo criteri di selezione obiettivi, ad esempio in materia di validità economica, ai quali devono rispondere le unità di produzione per essere ammesse agli aiuti ai progetti di investimento.

6. Gli Stati membri che prevedono di concedere aiuti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, sottopongono alla Commissione, entro il 31 ottobre 2002, un piano di accesso alle riserve carboniere. Il piano contiene come minimo i seguenti elementi:

- a) i criteri di selezione obiettivi ai quali devono rispondere le unità di produzione onde poter rientrare nel piano;
- b) l'individuazione delle unità di produzione o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa carboniera che rispondono ai suddetti criteri di selezione;
- c) per ciascuna unità di produzione, i costi di produzione effettivi o stimati per ogni esercizio carboniero; tali costi sono calcolati conformemente al paragrafo 3;
- d) un piano di sfruttamento e un piano finanziario stabiliti a livello di ciascuna unità di produzione o di un gruppo di unità di produzione di una stessa impresa che rispecchi i principi degli Stati membri in materia di bilancio;
- e) la produzione di carbone stimata per esercizio carboniero delle unità di produzione, o del gruppo di unità di produzione di una stessa impresa, che rientrano nel piano di accesso a riserve carboniere;
- f) l'importo stimato degli aiuti all'accesso alle riserve carboniere per esercizio carboniero;
- g) le percentuali rispettive del carbone di origine comunitaria e delle fonti rinnovabili di energia in rapporto all'entità delle fonti interne di energia primaria atte a contribuire all'obiettivo di sicurezza energetica nel quadro dello sviluppo sostenibile e il loro prevedibile andamento.

7. Nell'ambito della notifica dei piani di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni riguardanti le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Essi indicano più particolarmente le riduzioni di emissioni attribuibili all'utilizzazione di tecnologie pulite di combustione del carbone.

8. Gli Stati membri possono, ove ciò sia debitamente giustificato, notificare alla Commissione l'individuazione specifica per ogni unità di produzione che rientra nei piani di cui ai paragrafi 4 e 6 entro giugno 2004.

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni modifica apportata ai piani ad essa previamente comunicati ai sensi dei paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.

(<sup>1</sup>) GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

10. Gli Stati membri notificano tutti i provvedimenti finanziari che intendono prendere a favore dell'industria carboniera nel corso di un esercizio carboniero e precisano la loro natura riferendosi alle forme di aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7. Presentano alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo delle previsioni dei costi di produzione e stabiliscono un legame con i piani notificati alla Commissione conformemente ai paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8.

11. Gli Stati membri notificano l'importo e tutte le informazioni relative al calcolo degli aiuti effettivamente versati nel corso di un esercizio carboniero, al più tardi sei mesi dopo la chiusura di questo esercizio. Prima della fine dell'esercizio carboniero seguente, indicano anche le regolarizzazioni eventualmente intervenute rispetto agli importi inizialmente versati.

12. In occasione della notifica degli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 7 e in occasione del calcolo degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri comunicano ogni informazione necessaria a verificare se sono state osservate le condizioni e i criteri stabiliti da queste disposizioni.

#### Articolo 10

### Esame e autorizzazione

1. La Commissione esamina il/i piano/i notificato/i ai sensi dell'articolo 9. La Commissione prende una decisione sulla conformità di questi piani con le condizioni e i criteri fissati agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 e sulla loro conformità rispetto agli obiettivi del presente regolamento, nell'osservanza delle norme di procedura di cui al regolamento (CE) n. 659/1999.

2. La Commissione esamina le misure notificate a norma dell'articolo 9, paragrafo 10, alla luce dei piani che le sono stati comunicati a norma dell'articolo 9, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8. Essa adotta una decisione nell'osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999.

#### CAPO 4

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 11

### Relazioni della Commissione

1. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, che illustra in particolare le esperienze fatte e i problemi incontrati nell'applicazione del regolamento dalla sua entrata in vigore. Essa valuta, in relazione alle misure poste in atto dagli Stati membri, i risultati della ristrutturazione dell'industria carboniera e gli effetti sul mercato interno.

2. La Commissione presenta un bilancio delle quote rispettive delle varie fonti interne di energia primaria in ciascuno Stato membro, comprese le diverse categorie di combustibili fossili disponibili. Tenendo conto degli sviluppi delle fonti rinnovabili di energia, valuta il contributo effettivo del carbone di origine comunitaria alla sicurezza energetica a lungo termine nell'Unione europea, in una strategia di sviluppo sostenibile e presenta le sue conclusioni in ordine alla quantità di carbone necessaria a tal fine.

#### Articolo 12

### Disposizioni di applicazione

La Commissione adotta tutte le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essa stabilisce un quadro comune per la comunicazione delle informazioni che permetteranno di valutare il rispetto delle condizioni e dei criteri imposti per la concessione degli aiuti.

#### Articolo 13

### Revisione

1. In base alla relazione di cui all'articolo 11, la Commissione presenta, ove necessario, al Consiglio proposte di modifica del presente regolamento riguardanti la sua applicazione agli aiuti relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2008. Le proposte determineranno in particolare, nel rispetto del principio della riduzione degli aiuti, i principi in base ai quali i piani degli Stati membri saranno posti in atto a partire dal 1° gennaio 2008.

2. I principi di cui al paragrafo 1 saranno stabiliti in relazione agli obiettivi descritti all'articolo 1, segnatamente in considerazione delle ripercussioni sociali e regionali delle misure da adottare e del contesto energetico.

#### Articolo 14

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 24 luglio 2002.

2. Gli aiuti riguardanti i costi relativi all'esercizio 2002 possono comunque, in base a una richiesta motivata da parte di uno Stato membro, continuare ad essere soggetti alle norme e ai principi di cui alla decisione n. 3632/93/CECA, escluse le norme riguardanti le scadenze e le procedure.

3. Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2010.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. S. MØLLER

---

## ALLEGATO

**Definizione dei costi di cui all'articolo 7**

1. *Costi e costi previsionali incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione*  
ossia esclusivamente:
    - a) gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale della pensione;
    - b) le altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione;
    - c) il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori privati del loro posto di lavoro in seguito a interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
    - d) gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori del settore carbonifero, e in particolare i costi di formazione;
    - e) le consegne gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro posto di lavoro a seguito di interventi di ristrutturazione e razionalizzazione e a quelli che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
    - f) gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;
    - g) i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di unità di produzione;
    - h) i danni minerari, sempre che siano imputabili a unità di produzione che sono oggetto di misure di chiusura a causa della ristrutturazione;
    - i) i costi connessi con il ripristino di vecchi siti di estrazione di carbone e in particolare:
      - gli oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombramento delle acque di scarico,
      - gli altri oneri residui derivanti dall'approvvigionamento idrico e dallo sgombramento delle acque di scarico;
    - j) gli oneri residui per la copertura del regime di assicurazione malattia di ex minatori;
    - k) i deprezzamenti intrinseci eccezionali sempre che derivino dalla chiusura di unità di produzione (senza tener conto di ogni rivalutazione intervenuta dopo il 1° gennaio 1994 che supererebbe il tasso d'inflazione).
  2. *Costi e costi previsionali incombenti a più imprese*
    - a) l'aumento derivante dalla diminuzione, dovuta alle ristrutturazioni, del numero di chi versa i contributi, dei contributi inerenti, al di fuori del sistema legale, alla copertura degli oneri sociali;
    - b) le spese causate dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento idrico e lo sgombramento delle acque di scarico;
    - c) l'aumento dei contributi a organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dello sgombramento delle acque di scarico, sempre che quest'aumento derivi da una diminuzione, dopo la ristrutturazione, della produzione di carbone soggetta a contributo.
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2002 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 2002

**che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra<sup>(1)</sup>, prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Ungheria.
- (2) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con l'Ungheria figurano nel protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato con la decisione 1999/67/CE del Consiglio<sup>(2)</sup>.
- (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo con l'Ungheria sono stati ugualmente previsti a conclusione di un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria<sup>(3)</sup>. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo — che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo — non è ancora entrato in vigore.
- (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo con l'Ungheria. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio delle

concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria.

- (6) Il regolamento (CE) n. 1727/2000 dovrebbe quindi essere abrogato.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le condizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Ungheria, definite negli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato VIII dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (in appresso denominato «accordo europeo»).

2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati A(a) e A(b) del presente regolamento.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

*Articolo 2*

1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 31.12.1993, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 2.2.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 1727/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato A(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

#### Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(1)</sup> ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1727/2000 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, salvo per nuove concessioni che implicano l'apertura di nuovi contingenti tariffari. Per tali nuove concessioni che ricadono nei numeri d'ordine 09.4774, 09.4776, 09.4777, 09.4778, 09.4780, 09.5862 e 09.5864 e esso si applica dalla data di entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

## ALLEGATO A(a)

**I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari dell'Ungheria di seguito elencati sono aboliti**

Codice NC (1)	Codice NC (1)	Codice NC (1)	Codice NC (1)
0101 10 90	0707 00 90	0809 40 90	1209 99 99
0101 90 19	0708 10 00	0810 10 00	1210 10 00
0101 90 30	0708 90 00	0810 40 30	1210 20 10
0101 90 90	0709 20 00	0810 40 50	1210 20 90
0105 11 11	0709 30 00	0810 40 90	1211 90 30
0105 11 19	0709 40 00	0810 50 00	1212 10 10
0105 11 91	0709 51 00	0810 60 00	1212 10 99
0105 11 99	0709 52 00	0810 90 95	1214 90 10
0105 12 00	0709 59	0811 10 19	
0105 19 20	0709 60 10	0811 20 59	1302 12 00
0105 19 90	0709 70 00	0811 20 90	1302 13 00
0106 19 10	0709 90 10	0811 90 31	1302 19 05
0106 39 10	0709 90 20	0811 90 39	1501 00 90
0205 00	0709 90 31	0811 90 50	1502 00 90
0206 80 91	0709 90 40	0811 90 70	1503 00 19
0206 90 91	0709 90 50	0811 90 75	1503 00 90
0207 13 91	0709 90 90	0811 90 80	1504 10 10
0207 14 91	0710 10 00	0811 90 85	1504 10 99
0207 26 91	0710 22 00	0811 90 95	1504 20 10
0207 27 91	0710 29 00	0812 10 00	1504 30 10
0207 35 91	0710 30 00	0812 90 10	1508 10 90
0207 36 89	0710 80 51	0812 90 20	1508 90
0208 10 11	0710 80 59	0812 90 40	1511 10 90
0208 10 19	0710 80 61	0812 90 50	1511 90
0208 20 00	0710 80 69	0812 90 60	1512 11 99
0208 30 00	0710 80 70	0812 90 70	1512 19 99
0208 40	0710 80 80	0813 10 00	1512 21
0208 50 00	0710 80 85	0813 20 00	1512 29
0208 90 10	0711 30 00	0813 30 00	1513 11 10
0208 90 55	0711 40 00	0813 40 10	1513 11 91
0208 90 60	0711 90 10	0813 40 30	1513 11 99
0208 90 95	0711 90 50	0813 40 95	1513 19
0210 91 00	0711 90 80	0813 50	1513 21
0210 92 00	0712 20 00	0814 00 00	1513 29
0210 93 00	0712 31 00	0901 12 00	1515
0210 99 10	0712 32 00	0901 90 90	1516 10
0210 99 79	0712 33 00	0904 12 00	1516 20 91
0407 00 11	0712 39 00	0904 20 90	1516 20 95
0407 00 19	0712 90 05	0905 00 00	1516 20 96
0409 00 00	0712 90 30	0907 00 00	1516 20 98
0410 00 00	0712 90 50	0910 20 90	1518 00 31
0601	0712 90 90	0910 40 13	1518 00 95
0602	0713 50 00	0910 40 19	1522 00 91
0603	0713 90	0910 40 90	
0604 10 90	0714 20	1006 10 10	1601 00 10
0604 91 21	0714 90 90	1007 00 10	1602 20 11
0604 91 29			1602 20 19
0604 91 41	0802 11 90	1106 10 00	1602 31 11
0604 91 49	0802 12 90	1106 30	1602 31 19
0604 91 90	0802 21 00	1107 10	1602 31 30
0604 99 90	0802 22 00	1107 20 00	1602 31 90
0701 10 00	0802 31 00	1108 20 00	1602 32 19
0703 10 90	0802 32 00	1208 10 00	1602 41 90
0703 20 00	0802 40 00	1209 10 00	1602 42 90
0703 90 00	0802 50 00	1209 21 00	1602 49 90
0704 20 00	0802 90 50	1209 23 80	1602 90 10
0704 90 90	0802 90 60	1209 29 50	1602 90 31
0705 19 00	0802 90 85	1209 29 60	1602 90 41
0705 21 00	0805 10 80	1209 29 80	1602 90 69
0705 29 00	0805 50 90	1209 30 00	1602 90 72
0706 90	0806 20	1209 91	1602 90 74
	0808 20 90	1209 99 91	1602 90 76

Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>	Codice NC <sup>(1)</sup>
1602 90 78	2008 30 11	2008 92 38	2009 79 93
1602 90 98	2008 30 31	2008 92 51	2009 79 99
1603 00 10	2008 30 39	2008 92 59	2009 80 19
2001 10 00	2008 30 51	2008 92 72	2009 80 36
2001 90 50	2008 30 55	2008 92 74	2009 80 38
2001 90 60	2008 30 59	2008 92 76	2009 80 50
2001 90 65	2008 30 71	2008 92 78	2009 80 63
2001 90 70	2008 30 75	2008 92 92	2009 80 69
2001 90 75	2008 30 79	2008 92 93	2009 80 71
2001 90 85	2008 30 90	2008 92 94	2009 80 73
2001 90 91	2008 50 11	2008 92 96	2009 80 79
2001 90 93	2008 50 31	2008 92 97	2009 80 88
2001 90 96	2008 50 39	2008 92 98	2009 80 89
2003 20 00	2008 50 59	2008 99 11	2009 80 95
2003 90 00	2008 50 61	2008 99 19	2009 80 96
2004 90 30	2008 50 69	2008 99 23	2009 80 97
2004 90 50	2008 50 71	2008 99 25	2009 80 99
2004 90 91	2008 50 79	2008 99 26	2009 90 19
2005 51 00	2008 50 92	2008 99 28	2009 90 29
2005 59 00	2008 50 94	2008 99 36	2009 90 39
2005 60 00	2008 50 99	2008 99 37	2009 90 41
2005 70 10	2008 60 11	2008 99 38	2009 90 49
2005 90 50	2008 60 31	2008 99 40	2009 90 51
2005 90 60	2008 60 39	2008 99 43	2009 90 59
2005 90 70	2008 60 51	2008 99 45	2009 90 73
2005 90 80	2008 60 59	2008 99 46	2009 90 79
2006 00 91	2008 60 61	2008 99 47	2009 90 95
2006 00 99	2008 60 69	2008 99 49	2009 90 96
2007 99 10	2008 60 71	2008 99 53	2009 90 97
2007 99 91	2008 60 79	2008 99 55	2009 90 98
2007 99 93	2008 60 91	2008 99 61	
2008 11 92	2008 60 99	2008 99 62	2302 50 00
2008 11 94	2008 80 11	2008 99 68	2306 90 19
2008 11 96	2008 80 31	2008 99 72	2308 00 90
2008 11 98	2008 80 39	2008 99 78	2309 10 51
2008 19	2008 80 50	2008 99 99	2309 10 90
2008 20 19	2008 80 70	2009 31 11	2309 90 10
2008 20 39	2008 80 91	2009 39 31	2309 90 31
2008 20 51	2008 80 99	2009 41 10	2309 90 41
2008 20 59	2008 92 12	2009 49 30	2309 90 51
2008 20 71	2008 92 14	2009 50	2309 90 91
2008 20 79	2008 92 32	2009 71	2309 90 93
2008 20 91	2008 92 34	2009 79 19	2309 90 95
2008 20 99	2008 92 36	2009 79 30	2309 90 97

<sup>(1)</sup> Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

## ALLEGATO A(b)

Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Ungheria, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Dazio applicabile (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg	10	178 000 capi	0	<sup>(3)</sup>
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg	10	153 000 capi	0	<sup>(3)</sup>
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	<sup>(4)</sup>
	0104 10 30 0104 10 80 0104 20 10 0104 20 90  0204  0210 99 21  0210 99 29  0210 99 60	Animali vivi delle specie ovina o caprina  Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate  Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate  Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate  Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina	esenzione	illimitata		<sup>(5)</sup>
09.4707	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	13 655	1 365	<sup>(5)</sup>
09.4708	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	esenzione	48 000	4 000	<sup>(5)</sup> <sup>(6)</sup>
09.4774	0206 10 95  0206 29 91  0210 20 10 0210 20 90  0210 99 51  0210 99 59  0210 99 90	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»  Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»  Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate  Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina  Altre frattaglie di animali della specie bovina  Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie	esenzione	1 000	100	<sup>(5)</sup>

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Dazio applicabile (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5861	0207 11 30 0207 11 90 0207 12  0207 13 50 0207 14 50  0207 13 60 0207 14 60  0207 13 10 0207 14 10  0207 26 10 0207 27 10  0207 26 50 0207 27 50  0207 32 11 0207 32 15 0207 32 19 0207 33 11 0207 33 19  ex 0207 35 15 ex 0207 36 15  ex 0207 35 53 ex 0207 36 53  ex 0207 35 63 ex 0207 36 63  ex 0207 35 79 ex 0207 36 79  0207 32 51 0207 32 59 0207 33 51 0207 33 59 0207 35 11 0207 35 23 0207 35 51 0207 35 61 0207 36 11 0207 36 23 0207 36 51 0207 36 61  ex 0207 35 31 ex 0207 36 31  ex 0207 35 41 ex 0207 36 41  ex 0207 35 71 ex 0207 36 71  ex 0207 35 79 ex 0207 36 79	Carcasse di galli e di galline  Petti di galli e di galline  Cosce di galli e di galline  Pezzi di galli e di galline, disossati  Pezzi disossati di tacchini  Petti di tacchini  Anatre  Pezzi di anatre, disossati  Petti e pezzi di anatre, non disossati  Cosce e loro pezzi di anatre, non disossati  Petti di anatre e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse  Oche  Ali intere di oche, anche senza punta  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche  Parti dette «paltò di oca»  Petti di oche e loro pezzi, le cui costole sono parzialmente o interamente rimosse	esenzione	118 900	9 900	( <sup>5</sup> )
09.4704	0210 11 11 0210 12 11 0210 19 40 0210 19 51	Carni della specie suina, salate o in salamoia	esenzione	1 200	100	( <sup>5</sup> )



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5501	ex 0210 99 39 ex 0210 99 80	Carni di pollame, secche o affumicate	esenzione	2 400	200	(5)
09.4775	0401  0402	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	1 300	130	(5)
09.4776	da 0403 10 11 a 0403 10 39  da 0403 90 11 a 0403 90 69	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao  Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	50	10	(5)
09.4777	0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	esenzione	50	10	(5)
09.4778	0405 10 0405 20 90  0405 90	Burro  Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %  Altre materie grasse provenienti dal latte	esenzione	300	30	(5)
09.4733	0406	Formaggi e latticini	esenzione	4 200	350	(5)
09.5866	0407 00 30	Uova di volatili, in guscio, non da cova	esenzione	3 155	315	
09.5867	0408 91 80	Uova essiccate ad uso alimentare	esenzione	755	80	
09.5503	ex 0702 00 00	Pomodori, dal 1° ottobre al 31 ottobre	esenzione	300	30	(8)
09.5105	0703 10 11 0703 10 19	Cipolle	esenzione	70 200	5 850	
09.5557	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	esenzione	2 555	255	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Dazio applicabile (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5127	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio	esenzione	2 600	260	<sup>(8)</sup>
	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup>
	0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup>
	0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup>
09.5141	0710 21 00	Piselli, congelati	esenzione	19 655	1 965	
09.5149	0710 80 95	Altri ortaggi o legumi, congelati	esenzione	25 355	2 535	
09.5151	0710 90 00	Miscle di ortaggi o di legumi, congelate	esenzione	5 800	580	<sup>(8)</sup>
	0805 10 10	Arance sanguigne e semisanguigne	esenzione	illimitata		
	0805 10 30	Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovalis, Trovita, e Hamlin, fresche				
	0805 10 50	Altre, fresche				
09.5511	ex 0806 10 10	Uve da tavola, dal 15 luglio al 31 ottobre	esenzione	900	90	<sup>(8)</sup>
09.5571	0807 11 00 0807 19 00	Meloni, compresi i cocomeri	esenzione	11 855	990	
09.5157	0808 10 10	Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	esenzione	37 800	3 780	
09.5159	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro	esenzione	9 155	915	<sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>
	0808 10 20	Mele, diverse da quelle da sidro	100 %	—	—	<sup>(9)</sup>
	0808 10 50		100 %	—	—	<sup>(9)</sup>
	0808 10 90		100 %	—	—	<sup>(9)</sup>
09.5513	0808 20 10 0808 20 50	Pere	esenzione	2 100	210	<sup>(8)</sup>
	0809 10 00	Albicocche, fresche	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup>
	0809 20	Ciliege	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>
	0809 40 05	Prugne				
		— da trasformazione in imballaggi immediati di capacità superiore, in peso netto, a 250 kg <sup>(12)</sup>	esenzione	illimitata		
		— altre	esenzione	illimitata		<sup>(8)</sup> <sup>(11)</sup>

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
	0810 20 10	Lamponi	41	illimitata		(7)
	0810 30 10	Ribes nero (cassis)	41			(7)
	0801 30 30	Ribes rosso	41			(7)
	0810 30 90	Altre bacche	24			
	0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	esenzione	illimitata		(7)
	ex 0811 20 19	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %				
	0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti				
	ex 0811 20 19	More di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, congelati	esenzione	illimitata		
09.5865	0812 90 30 0812 90 99	Papaie e altre frutta, temporaneamente conservate	esenzione	1 200	100	
	0901 21 00	Caffè torrefatto (escluso decaffeinizzato)	50	illimitata		
	0901 22 00	Caffè torrefatto decaffeinizzato				
09.5575	0904 20 10	Pimenti essiccati, non tritati né polverizzati	esenzione	1 200	100	
09.4779	1001 1101 1103 11 10 1103 11 90 1103 20 60	Frumento (grano) e frumento segalato Farine di frumento (grano) o di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) duro Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)	esenzione	600 000	60 000	(5)
09.5862	1002 00 00 1102 10 00 1103 19 10 1103 20 10	Segala Farina di segala Semole e semolini di segala Agglomerati in forma di pellets di segala	esenzione	2 000	200	(5)
09.5863	1003 1102 90 10 1103 19 30 1103 20 20	Orzo Farina di orzo Semole e semolini di orzo Agglomerati in forma di pellets di orzo	esenzione	7 000	700	(5)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5864	1004 00 00 1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Avena Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena	esenzione	1 000	100	(3)
09.4780	1005 10 90 1005 90 00 1102 20 10 1102 20 90 1103 13 10 1103 13 90 1103 20 40	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Granturco non destinato alla semina Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % Farina di granturco avente tenore, in peso, di sostanze grasse superiore a 1,5 % Semole e semolini di granturco Agglomerati in forma di pellets di granturco	esenzione	450 000	45 000	(3)
	1008 1102 90 90 1103 19 90 1103 20 90	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali Farine di cereali, altre Semole e semolini di altri cereali Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri	esenzione	illimitata		(3)
09.5297	1109 00 00	Glutine di frumento (grano)	esenzione	455	45	
09.4727	1501 00 19	Grassi di maiale (compreso lo strutto), altri	esenzione	2 880	290	
09.5172 09.5173 09.5174	1512 11 10 1512 11 91 1512 19 10	Oli di girasole	esenzione	9 000 3 455 1 500	750 290 125	
	1517 10 90 1517 90 99	Margarina, escluso la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale a 10 % Altre miscele o preparazioni culinarie	50	illimitata		
09.4705	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati o altri	esenzione	10 500	875	(3)
	1602 39 29 1602 39 40 1602 39 80	Altre preparazioni e conserve di carni di volatili	esenzione	illimitata		(3)
09.4706	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Altre preparazioni e conserve di carni della specie suina domestica	esenzione	1 080	90	(3)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5705	1602 50 10 1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina	esenzione	2 400	240	(5)
	ex 1605 90 30	Lumache commestibili, del genere <i>Helix pomatia</i>	esenzione	illimitata		
09.5298	1702 30 1702 40	Glucosio e sciroppo di glucosio	esenzione	1 055	90	
	1703	Melasse ottenute dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(5)
	2001 90 20 2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> , diverse dai peperoni e dai pimenti, conservate	50	illimitata		
09.5177	2002 90 31 2002 90 39	Pomodori conservati	esenzione	9 000	900	
09.5179	2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati	esenzione	2 520	250	
09.5521	2005 40 00	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	esenzione	1 355	115	
09.5181	2005 90 75	Crauti	esenzione	4 355	435	
09.5189	ex 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35	Confetture di ciliege acide Confetture di fragole Confetture di lamponi	esenzione	5 255	525	(8)
	ex 2007 99 39  ex 2007 99 98	Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90  Altre, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 70, 0810 90	esenzione	illimitata		(8)
09.5205	2009 80 11 2009 80 32 2009 80 33 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86	Succhi di frutta	esenzione	2 555	255	(8)
09.5299	2303 10 11	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco	esenzione	1 355	135	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci <sup>(1)</sup>	Dazio applicabile (% dazio NPF) <sup>(2)</sup>	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.5716	ex 2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, esclusi i codici NC 2309 10 11, 2309 10 31, 2309 10 51, 2309 10 90	esenzione	17 800	1 780	
09.5207	2401 10 2401 20	Tabacco	20	5 255	440	

<sup>(1)</sup> Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

<sup>(2)</sup> Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

<sup>(3)</sup> Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora le importazioni totali di bovini nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

<sup>(4)</sup> Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

<sup>(5)</sup> Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

<sup>(6)</sup> Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli.

<sup>(7)</sup> Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'appendice al presente allegato.

<sup>(8)</sup> La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

<sup>(9)</sup> Per questi codici NC si applicano le seguenti concessioni (applicabili alle mele importate all'interno e al di fuori del contingente tariffario):

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° gennaio al 14 febbraio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— tre aliquote addizionali (14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 15 febbraio al 31 marzo, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— due aliquote addizionali (16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 1° aprile al 15 luglio, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata,

— cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) sono introdotte per il periodo dal 16 luglio al 31 dicembre, da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

<sup>(10)</sup> Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte cinque aliquote addizionali (10 %, 12 %, 14 %, 16 % e 18 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

<sup>(11)</sup> Oltre alla riduzione della parte ad valorem del dazio, sono introdotte tre aliquote addizionali (10 %, 12 % e 14 %) da utilizzare prima dell'applicazione dell'intero dazio specifico menzionato nella nomenclatura combinata.

<sup>(12)</sup> La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e successive modifiche].

## Appendice all'allegato A(b)

**Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

Le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nella presente appendice, originari dell'Ungheria, sono soggetti alle condizioni in appresso indicate.

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti nel modo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 20 10	Fragole, fresche	631
ex 0810 30 10	Ribes nero, fresco	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco	233
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri uguale o inferiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

- I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.
- Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità ungheresi per consentire loro di rimediare alla situazione.
- Su richiesta della Comunità o dell'Ungheria, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
- Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	65,0	
	999	65,0	
0709 90 70	052	77,0	
	999	77,0	
0805 50 10	388	56,6	
	524	55,6	
	528	52,3	
	999	54,8	
0806 10 10	052	143,2	
	064	114,9	
	220	117,4	
	508	75,3	
	600	141,2	
	624	190,3	
	999	130,4	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	92,8
		400	119,9
508		72,5	
512		93,7	
524		31,4	
528		77,7	
720		143,5	
804		107,0	
999		92,3	
0808 20 50		052	131,2
	388	97,7	
	512	79,7	
	528	92,6	
	804	66,9	
0809 20 95	999	93,6	
	052	399,3	
	400	293,0	
	404	301,6	
0809 30 10, 0809 30 90	999	331,3	
	052	110,2	
	064	88,7	
	999	99,5	
0809 40 05	064	63,1	
	999	63,1	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° agosto 2002**

**relativo ad un aiuto alla trasformazione della canna in sciroppo di zucchero o in rum agricolo nell'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1453/2001 prevede la concessione di un aiuto comunitario per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di zucchero o in rum agricolo, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Questi aiuti sono versati a condizione che sia pagato al produttore di canna un prezzo minimo, limitatamente ad una quantità annua massima di 2 500 hl di rum agricolo a 71,8° e, per quanto riguarda lo sciroppo di zucchero, limitatamente ad una quantità annua massima di 250 tonnellate. Essi sono stabiliti in modo che il rapporto tra i due importi di aiuto tenga conto dei quantitativi di materia prima utilizzati. A fini di chiarezza, gli importi relativi al rum vanno espressi in valore di alcole puro.
- (3) Occorre fissare un prezzo minimo della canna destinata alla fabbricazione di sciroppo o di rum che tenga conto delle consultazioni condotte dal governo della regione autonoma di Madera con i produttori di canna da zucchero e le industrie che trasformano la canna in zucchero e in rum.
- (4) Per consentire l'agevole applicazione dei limiti annui di trasformazione, occorre rendere applicabile il presente regolamento a decorrere dall'inizio dell'anno civile 2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli aiuti per la trasformazione diretta della canna da zucchero in sciroppo di zucchero o in rum agricolo previsti all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1453/2001 sono corrisposti alle condizioni stabilite dal presente regolamento, secondo il caso, a ogni fabbricante di sciroppo di zucchero o a

ogni distillatore i cui impianti siano situati nel territorio di Madera e che trasformi direttamente la canna raccolta a Madera.

2. Gli aiuti sono corrisposti annualmente per i quantitativi di canna trasformati direttamente in sciroppo di zucchero o in rum agricolo per i quali il fabbricante di sciroppo di zucchero o il distillatore fornisce la prova che ha pagato ai produttori di canna interessati il prezzo minimo di cui all'articolo 2.

3. L'importo dell'aiuto alla trasformazione:

- a) in sciroppo di zucchero, è fissato a 53 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;
- b) in rum agricolo, è fissato a 90 EUR/hl di alcole puro prodotto.

*Articolo 2*

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 è fissato a 78,9 EUR/t di canne per una canna sana, leale e mercantile, avente una ricchezza zuccherina standard e consegnata in massa alla fabbrica.

2. La ricchezza zuccherina standard, nonché la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni da applicare al prezzo minimo allorché la ricchezza zuccherina della canna consegnata è diversa da quella standard, sono stabilite dall'autorità regionale competente, su proposta di una commissione mista di distillatori o fabbricanti di sciroppo da un lato e produttori di canna dall'altro.

*Articolo 3*

1. La prova del pagamento del prezzo minimo al produttore di canna è costituita da un attestato redatto dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore su carta libera. Tale attestato specifica:

- a) il nome del fabbricante di sciroppo o del distillatore;
- b) il nome del produttore di canna;
- c) i quantitativi totali di canna per i quali è stato pagato il prezzo minimo fissato per l'anno civile di cui trattasi e che sono stati consegnati alla fabbrica di sciroppo o alla distilleria dal produttore interessato nel corso del medesimo anno civile;
- d) il quantitativo del prodotto per il quale è versato il prezzo minimo.

2. L'attestato è firmato dal produttore di canna e dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore.

3. L'originale dell'attestato viene conservato dal fabbricante di sciroppo o dal distillatore. Una copia è inviata al produttore di canna.

<sup>(1)</sup> GUL 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GUL 160 del 12.6.1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 366 del 31.12.1994, pag. 1.

*Articolo 4*

1. Allorché la somma dei quantitativi per i quali è richiesto l'aiuto è superiore per un dato anno civile, secondo il caso, ai quantitativi annui di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001, viene applicata a ciascuna domanda una riduzione percentuale uniforme per il prodotto in causa.

2. Le domande di aiuto sono presentate ai servizi competenti designati dal Portogallo.

*Articolo 5*

1. Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento.

2. Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e sul posto. Il controllo amministrativo è esauriente e comprende, se del caso, verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e controllo, conformemente al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>. Sono soggetti a controllo anche i quantitativi di canna consegnati e il rispetto del prezzo minimo di cui all'articolo 2.

Le autorità nazionali effettuano controlli sul posto per sondaggio presso ciascun fabbricante di sciroppo e ciascun distillatore, in base ad un'analisi dei rischi; i controlli vertono su almeno il 10 % dei quantitativi consegnati dai produttori di canna.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Articolo 6*

Il Portogallo comunica alla Commissione:

- a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le misure complementari adottate ai sensi dell'articolo 5;
- b) entro 45 giorni lavorativi dalla fine di ciascun anno civile:
  - i quantitativi totali di sciroppo di zucchero o di rum agricolo per i quali è stato richiesto l'aiuto, espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in ettolitri di alcole puro,
  - i dati identificativi delle fabbriche o delle distillerie che hanno ricevuto gli aiuti,
  - l'importo degli aiuti e i quantitativi di sciroppo di zucchero o di rum agricolo prodotti da ciascuna fabbrica e distilleria.

*Articolo 7*

Il regolamento (CEE) n. 2627/93 della Commissione <sup>(3)</sup> è abrogato.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 240 del 25.9.1993, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2002 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 2002****che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 9 novembre 2001, con un avviso (di seguito denominato «l'avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati «FTP») originari dell'India e dell'Indonesia.
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2001 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di FTP. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie dell'India, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>.
- (4) Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia [regolamento (CE) n. 1001/97 del Consiglio <sup>(4)</sup>], modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2000 <sup>(5)</sup>, dell'Indonesia, della Thailandia [regolamento (CE) n. 2160/96 del Consiglio <sup>(6)</sup>], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/2001 <sup>(7)</sup> e di Taiwan [regolamento (CE) n. 3905/88 del Consiglio <sup>(8)</sup>], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2000 <sup>(9)</sup>. Queste misure relative alle importazioni originarie della Malaysia <sup>(9)</sup> di Taiwan <sup>(10)</sup>, dell'Indonesia <sup>(11)</sup> e della Thailandia <sup>(12)</sup> sono attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(13)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(14)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 5.6.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 22.9.2000, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 5.

<sup>(7)</sup> GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU C 135 del 6.6.2002, pag. 10.

<sup>(10)</sup> GU C 170 del 14.6.2001, pag. 2.

<sup>(11)</sup> GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9.

<sup>(12)</sup> GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9.

<sup>(13)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

- (5) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (di seguito: «il regolamento di base»), la Commissione ha notificato ai governi dell'India e dell'Indonesia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di FTP oggetto di sovvenzioni originarie dell'India e dell'Indonesia arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. La autorità indiane e indonesiane sono state invitate a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Nelle consultazioni svoltesi in seguito tra il governo dell'India e la Commissione presso i suoi uffici di Bruxelles le autorità indiane non hanno presentato elementi di prova conclusivi in grado di confutare le affermazioni contenute nella denuncia. Il governo indonesiano non ha risposto all'invito della Commissione.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, gli utilizzatori, i fornitori, i produttori comunitari denunzianti e tutti gli altri produttori noti della Comunità. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (7) I governi indiano e indonesiano e un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati, nonché di produttori e utilizzatori comunitari e di importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (8) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame in India e in Indonesia, noti alla Commissione a partire dalla denuncia, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame delle sovvenzioni.
- (9) Per quanto riguarda i produttori esportatori indiani, la Commissione ha inviato questionari ad un campione rappresentativo dei produttori esportatori dell'India, e ne ha ricevuto risposte dettagliate (cfr. i considerando dal 17 al 22).
- (10) Il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario nel caso dell'Indonesia in quanto solo un numero limitato di produttori esportatori indonesiani si è manifestato presso la Commissione e ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura. La Commissione ha inviato questionari e ha ricevuto risposte da cinque produttori esportatori dell'Indonesia.
- (11) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Sono pervenute risposte da due dei sei produttori comunitari denunzianti, da un produttore comunitario che non aveva inizialmente sottoscritto la denuncia, nonché dalle autorità indiane e indonesiane. Sono inoltre pervenute risposte alla Commissione da un utilizzatore e da due fornitori di materie prime, contenenti informazioni sufficientemente complete e rappresentative da utilizzare nella valutazione dell'interesse comunitario. Non hanno risposto al questionario né si sono manifestati importatori nella Comunità che non siano collegati a produttori esportatori.
- (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei governi dell'India e dell'Indonesia e delle seguenti società:
  - a) *Produttori comunitari*
    - Dupont SA, Regno Unito
    - Sinterama SpA, Italia
  - b) *Produttori esportatori indiani*
    - Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra
    - Reliance Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra
    - Welspun Syntex Ltd, Mumbai, Maharashtra
  - c) *Produttori esportatori indonesiani*
    - PT Indorama Synthetics Tbk, Giacarta
    - PT Mutu Gading Tekstil, Giacarta
    - PT Panasia Indosyntec, Bandung
    - PT Polyfin Canggih, Bandung
    - PT Sulindafin (PT Susilia Idah Synthetic Fiber Industries), Giacarta.

- (13) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze o trends pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (14) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (di seguito: «FTP» o «il prodotto in esame») originari dell'India e dell'Indonesia classificabili al codice NC 5402 33 00. Gli FTP sono ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati, a partire dai quali vengono poi testurizzati, e sono utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone. In commercio si trovano diversi tipi di prodotto in esame distinguibili per la diversità delle caratteristiche, cioè a seconda del peso («denaro»), del numero di filamenti, della natura ignifuga del filato, della colorazione e della ritorcitura. La qualità degli FTP varia inoltre a seconda dell'efficienza del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP. In tali circostanze, ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP sono considerati come un unico prodotto.

### 2. Prodotto simile

- (15) Dall'inchiesta è emerso che gli FTP fabbricati e venduti sui mercati interni dell'India e dell'Indonesia avevano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato da questi paesi nella Comunità. Analogamente, gli FTP fabbricati dai produttori comunitari denunziati e venduti sul mercato comunitario presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato dai paesi in questione nella Comunità.
- (16) Di conseguenza, gli FTP venduti sui mercati interni dell'India e dell'Indonesia ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità sono considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

## C. CAMPIONAMENTO

### 1. Campionamento degli esportatori indiani

- (17) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in India menzionati nella denuncia, la Commissione ha inizialmente ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento di base, applicare tecniche di campionamento.
- (18) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro tre settimane dall'inizio del procedimento e a fornire le necessarie informazioni di base relative alle loro vendite per l'esportazione e sul mercato interno, alle loro precise attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le loro consociate interessate alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame. A tale riguardo la Commissione ha contattato inoltre le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, le quali non hanno sollevato obiezioni contro il ricorso al campionamento.

### 2. Preselezione delle società che hanno collaborato all'inchiesta

- (19) Dodici società indiane si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane stabilito dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, due di queste società erano operatori commerciali che non potevano essere presi in considerazione nella selezione del campione. Gli altri dieci produttori che hanno espresso il desiderio di essere inclusi nel campione sono stati inizialmente ritenuti società che hanno collaborato e sono stati presi in considerazione nella selezione del campione. Tali società rappresentano fino al 98 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dall'India verso la Comunità.

- (20) Le società che non si sono manifestate entro il termine di tre settimane sono state considerate come società che non hanno collaborato.

### 3. Selezione del campione

- (21) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Sulla base di questo criterio, di comune accordo con le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, per costituire il campione sono stati prescelti tre produttori esportatori. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano circa il 70 % delle esportazioni di FTP dall'India nella Comunità e circa il 65 % delle vendite di FTP sul mercato interno indiano.
- (22) Le sette società che hanno collaborato e che sono state escluse dal campione sono state informate del fatto che eventuali dazi compensativi sulle loro esportazioni sarebbero stati calcolati conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base. Alcune di tali società avevano inizialmente espresso l'intenzione di chiedere il calcolo di un margine individuale, conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora non fossero state incluse nel campione. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta circostanziata in tal senso entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (23) Alle società incluse nel campione è stato inviato un questionario da compilare. Alle società che alla fine hanno costituito il campione e che hanno pienamente collaborato all'inchiesta sono stati attribuiti specifici margini di sovvenzione e applicate aliquote di dazio individuali.

## D. SOVVENZIONI

### I. INDIA

#### 1. Introduzione

- (24) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i cinque sistemi seguenti, che secondo il denunziante avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni all'esportazione:
- i) zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units — EOU);
  - ii) credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB);
  - iii) esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG);
  - iv) esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITES);
  - v) sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme).
- (25) I sistemi di cui ai punti i), ii), iii) e v) del considerando 24 si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge sul commercio estero (sezione 5) autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Dette comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati con scadenza annuale. Nella fattispecie, il documento di politica in materia di esportazione e importazione attinente al periodo dell'inchiesta è il piano quinquennale relativo al periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 2002. Inoltre, le autorità indiane hanno altresì definito le procedure che regolamentano la politica del commercio estero dell'India nel «Manuale di procedura in materia di esportazione e importazione 1.4.1997 — 31.3.2002» (volume 1).

Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITES) di cui al punto iv) del considerando 24 si basa invece sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

## 2. Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)

### a) Base giuridica

- (26) Il sistema EPZ/EOU, introdotto nel 1965, è uno strumento iscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione che comporta incentivi alle esportazioni. Durante il PI il sistema era regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97, 133/94 e 126/94. I dettagli relativi a tale sistema sono illustrati nel capitolo 9 e nell'appendice I del documento di politica in materia di esportazione e importazione 1997/2002 nonché nella parte corrispondente del Manuale di procedura.

### b) Ammissibilità

- (27) In linea di principio, possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU le società che si impegnano ad esportare la loro intera produzione di beni e servizi. Le società selezionate possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Benché le società che operano nel quadro del sistema EOU/EPZ abbiano, in linea di principio, l'obbligo di esportare la totalità dei loro prodotti, il governo indiano consente a queste unità di vendere, a determinate condizioni, una parte della loro produzione sul mercato interno.

### c) Risultanze

- (28) Si è accertato che nessuna delle società sottoposte all'inchiesta si è avvalsa del sistema in questione, dal momento che nessuna di esse disponeva di impianti in zone di trasformazione per l'esportazione o in unità orientate all'esportazione. Pertanto tale sistema non è stato ulteriormente esaminato nel seguito dell'inchiesta.

## 3. Credito sui dazi d'importazione (DEPB)

### Base giuridica

- (29) Il DEPB è entrato in vigore il 1° aprile 1997 con la comunicazione doganale 34/97. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 7.14-7.17) e il Manuale di procedura (paragrafi 7.32-7.53) contengono una descrizione dettagliata del sistema. Il DEPB è subentrato al sistema del libretto crediti (Passbook Scheme — PBS), terminato il 31 marzo 1997. Esistono due tipi di DEPB:

- DEPB pre-esportazione
- DEPB post-esportazione.

### DEPB pre-esportazione

- (30) Il governo indiano dichiara che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1° aprile 2000, e che pertanto tale sistema non era applicabile durante il PI. Si è accertato che le società oggetto dell'inchiesta non hanno beneficiato del DEPB pre-esportazione, e di conseguenza non occorre valutare la compensabilità di questo sistema.

### DEPB post-esportazione

### a) Ammissibilità

- (31) Possono beneficiare del DEPB post-esportazione i produttori esportatori (ossia ogni produttore indiano che esporta) e gli operatori commerciali.



*b) Attuazione pratica del DEPB post-esportazione*

- (32) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPB sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). Una licenza indicante l'importo del credito concesso viene rilasciata automaticamente.
- (33) Il DEPB post-esportazione consente l'uso di questi crediti per compensare i dazi doganali dovuti su successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali), fatta eccezione per i beni la cui importazione è proibita o soggetta a restrizioni. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno (una volta pagata l'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.
- (34) Le licenze DEPB post-esportazione sono liberamente trasferibili e, di conseguenza, spesso vengono vendute. La licenza è valida per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio. La società deve pagare una tassa all'autorità competente, pari allo 0,5 % del credito ottenuto.

*c) Conclusioni sul DEPB post-esportazione*

- (35) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta delle merci, le viene concesso un credito da usare per compensare i dazi doganali dovuti su future importazioni di qualsiasi merce (materie prime o beni strumentali) o che può essere semplicemente venduto.
- (36) Il credito è calcolato automaticamente sulla base di una formula che fa riferimento alle aliquote SION, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati, che il relativo dazio d'importazione sia stato versato o che tali fattori produttivi siano effettivamente stati usati per produzioni destinate all'esportazione e nelle quantità previste. In effetti, una società può richiedere una licenza sulla base di esportazioni realizzate in precedenza, a prescindere da eventuali importazioni o dall'acquisto di beni importati da altre fonti.
- (37) Il DEPB post-esportazione non è un sistema consentito di sgravio/restituzione ai sensi del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Sembra quindi che si verifichi in questo caso uno sgravio eccessivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. In effetti, lo sgravio dei dazi all'importazione non è limitato a quelli dovuti sui beni immessi nel processo produttivo del prodotto esportato.
- (38) Nel caso in esame, una delle società sottoposte all'inchiesta aveva venduto oltre il 90 % delle sue licenze DEPB durante il PI, un'altra ne aveva venduto il 60 %, mentre la terza società non solo aveva utilizzato tutte le sue licenze ma ne aveva persino acquistato un numero considerevole.
- (39) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario concesso dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare della licenza DEPB, che può importare merci in esenzione dai dazi utilizzando i crediti ottenuti in base a esportazioni realizzate in precedenza. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

*d) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il DEPB post-esportazione*

- (40) Il vantaggio ottenuto dalle società è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nelle licenze che erano state utilizzate o trasferite. Nei casi in cui le licenze erano state trasferite (vendute), il vantaggio è stato calcolato indipendentemente dal prezzo di vendita delle licenze stesse, poiché la vendita di una licenza rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del vantaggio ottenuto in virtù del sistema. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI. Le tre società incluse nel campione avevano ottenuto sovvenzioni pari rispettivamente al 9,1 %, al 2,9 % e allo 0,4 %. Nel calcolare il vantaggio sono state detratte le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione.

- (41) Una società ha affermato che il vantaggio ottenuto dal sistema DEPB dovrebbe essere limitato alle sole licenze utilizzate per importazioni connesse alla produzione di FTP. Dal momento che licenze DEPB erano state vendute anche a questa società, è impossibile collegare tali licenze a un qualsiasi specifico prodotto da essa fabbricato. Di conseguenza, non era possibile limitare il vantaggio ottenuto alle sole licenze utilizzate per importazioni connesse alla produzione di FTP, e pertanto il vantaggio ottenuto per tutte le licenze è stato ripartito sul totale delle esportazioni.

#### 4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (EPCG)

##### a) Base giuridica

- (42) L'istituzione del sistema EPCG è stata annunciata il 1° aprile 1992. Durante il PI il sistema era regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 28/1997, 29/1997 e 49/2000. I dettagli relativi a tale sistema sono illustrati nel capitolo 6 del documento di politica in materia di esportazione e importazione 1997/2002 e nella parte corrispondente del Manuale di procedura.

##### b) Ammissibilità

- (43) Possono beneficiare di questo sistema i produttori esportatori (ossia ogni produttore indiano che esporta) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.

##### c) Attuazione pratica

- (44) Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni strumentali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società è autorizzata a importare beni strumentali a dazio nullo o ridotto. Una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali è rilasciata automaticamente. Per il rilascio della licenza è previsto il pagamento di una tassa. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni strumentali importati.

##### d) Conclusioni sull'EPCG

- (45) Il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, in quanto la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione. Pertanto, il sistema EPCG è una sovvenzione.
- (46) Tale sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, ed è quindi compensabile. La relativa licenza non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica.

##### e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni strumentali nell'industria del prodotto in esame. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI. L'importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati durante il PI in modo da determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI, ossia l'11,5 %. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI.

- (47) Solamente due dei produttori esportatori oggetto di inchiesta si sono avvalsi di questo sistema durante il PI. Per una di queste due società la sovvenzione ottenuta era pari all'1,25 %, mentre per l'altra l'importo della sovvenzione accertato era trascurabile.

- (48) Uno dei produttori esportatori ha affermato che «nei casi in cui le licenze EPCG sono già state riscattate non può sussistere alcuna sovvenzione all'esportazione passibile di sanzioni, poiché la condizionalità all'andamento delle esportazioni viene completamente meno, come pure qualsiasi obbligo di esportazione, e perciò la licenza in questione chiaramente non rientra nel campo d'applicazione delle sovvenzioni compensabili».
- (49) Quest'affermazione del produttore esportatore secondo cui dovrebbero essere escluse dal vantaggio dell'esenzione dai dazi le licenze già riscattate e che hanno già prodotto il loro risultato (cioè quelle per le quali l'obbligo di esportazione è già stato soddisfatto) deve essere respinta, in quanto i beni strumentali importati a titolo di queste licenze venivano tuttora utilizzati nel processo produttivo e non erano stati completamente ammortizzati. Poiché il sistema EPCG costituisce una sovvenzione *in tantum*, il vantaggio ottenuto dalla società deve essere considerato un sussidio *in tantum* e deve essere ripartito sul normale periodo di ammortamento, anche qualora siano già stati soddisfatti tutti gli obblighi di esportazione.

## 5. Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)

### a) Base giuridica

- (50) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema ITES. Detta legge, modificata annualmente dalla legge finanziaria, stabilisce le basi per la riscossione delle imposte e per le diverse esenzioni/detractions che possono essere richieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono un'esenzione dall'imposta sul reddito per gli utili ricavati dalle esportazioni.

### b) Ammissibilità

- (51) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione (EOU). L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.

### c) Attuazione pratica

- (52) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni summenzionate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione fiscale alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione fiscale entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni summenzionate della legge sull'imposta sul reddito del 1961.

### d) Conclusioni sul sistema ITES

- (53) Alla lettera e) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura come sovvenzione all'esportazione «l'esenzione totale o parziale..... riferita alle esportazioni, dalle imposte dirette». Con il sistema ITES il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria.
- (54) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l'esportazione, ed è pertanto considerata specifica.

*e) Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (55) Le domande di esenzione a norma delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo, si è ritenuto opportuno calcolare il vantaggio conferito in virtù del sistema sulla base dell'anno fiscale 2000/01 (ossia dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001), periodo in cui sono compresi sei mesi del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito ai produttori esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 39,55 %. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 2000/01.
- (56) Soltanto un produttore esportatore sottoposto all'inchiesta si è avvalso dell'esenzione di cui alla sezione 80HHC del sistema in questione, ottenendo una sovvenzione dello 0,6 %. Gli altri due produttori esportatori sottoposti all'inchiesta hanno dovuto sostenere perdite fiscali durante l'anno fiscale 2000/01 e pertanto non hanno ottenuto alcun vantaggio a titolo del sistema ITES durante il PI.

**6. Sistema di licenze preventive***a) Base giuridica*

- (57) Il sistema in esame si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 7.2-7.13) e il Manuale di procedura (paragrafi 7.2-7.31 e paragrafo 7.54) contengono una descrizione dettagliata del sistema.

*b) Ammissibilità*

- (58) Gli esportatori (produttori esportatori e operatori commerciali) possono beneficiare del sistema di licenze preventive per importare in esenzione dai dazi fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti esportati.

*c) Attuazione pratica*

- (59) L'importo delle importazioni consentite in virtù di questo sistema è calcolato in percentuale dell'importo dei prodotti finiti esportati. Le licenze preventive misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti autorizzati in esenzione dai dazi vengono stabilite per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). I fattori produttivi indicati nelle licenze preventive vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.
- (60) Il titolare di una licenza preventiva che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di licenze preventive per forniture intermedie. In tal caso, i quantitativi di fattori produttivi acquistati sul mercato interno sono stornati dalle licenze preventive, e viene rilasciata una licenza preventiva intermedia a favore del fornitore locale indiano. Il titolare di una tale licenza preventiva intermedia è autorizzato a importare in esenzione dal dazio i beni necessari alla produzione dei fattori produttivi consegnati all'esportatore finale.
- (61) Secondo le risposte al questionario della Commissione fornite dalle autorità indiane e in base al Manuale di procedura, appendice 21, la legge indiana fa obbligo ai titolari di licenze preventive di tenere «una contabilità corretta e accurata del consumo e utilizzo di beni importati sulla base di licenze» per ciascuna licenza ottenuta.

*d) Conclusioni sul sistema in esame*

- (62) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Soltanto le società esportatrici possono ottenere le suddette licenze da utilizzare per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni o, in alternativa, i fattori produttivi acquistati in vista dell'esportazione di merci.
- (63) Quanto alle tre società oggetto dell'inchiesta, si è stabilito che durante il PI avevano utilizzato solamente licenze preventive e licenze preventive per forniture intermedie.

- (64) Il governo indiano ha affermato che il sistema di licenze preventive è un sistema basato sui quantitativi, e che i fattori produttivi accordati a titolo della licenza lo sono con riferimento ai quantitativi esportati. Ha inoltre sostenuto che qualsiasi fattore produttivo importato in virtù del sistema di licenze preventive deve poi essere obbligatoriamente utilizzato nella produzione dei prodotti esportati o per ristabilire le scorte di fattori utilizzati per i prodotti già esportati.
- (65) Tuttavia, si è constatato che non esistevano meccanismi o procedure che consentissero di stabilire se e quali fattori produttivi venivano utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il sistema permette soltanto di accertare che i beni importati in esenzione dai dazi sono stati utilizzati nel processo produttivo, senza operare alcuna distinzione tra le diverse destinazioni di tali beni (mercato interno o d'esportazione). Sulla scorta di quanto precede, non è possibile concludere che il sistema di licenze preventive o quello di licenze preventive per forniture intermedie rispondano ai requisiti di un sistema di restituzione o di restituzione sostitutiva dei dazi.
- (66) Di conseguenza, entrambi i sistemi possono essere considerati compensabili. Tuttavia, le società sottoposte all'inchiesta sono state in grado di dimostrare che i quantitativi di materiali importati in esenzione dai dazi all'importazione non erano superiori ai quantitativi utilizzati per i prodotti esportati. Si è pertanto concluso che, nella fattispecie, l'esenzione dai dazi sui fattori produttivi importati era stata accordata in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento di base.
- (67) Di conseguenza, nessun vantaggio è stato accordato alle società in questione a titolo del sistema in esame nel presente procedimento.

#### 7. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (68) Per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, era rispettivamente del 9,1 %, 4,1 % e 1,0 % (ossia, in quest'ultimo caso, al di sotto della soglia minima del 3 % ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base).
- (69) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione medio ponderato che ne risulta per le società che hanno collaborato all'inchiesta e che non sono incluse nel campione è del 5,0 %. Dato che il livello complessivo di collaborazione per l'India era molto elevato (oltre il 98 %), il margine di sovvenzione residuo per tutte le altre società è stato fissato al livello della società con il margine individuale più alto, ossia al 9,1 %.

Tipo di sovvenzione	EOU/EPZ	DEPB	EPCG	ITES	Licenza preventiva	Totale
		Post-esportazione				
IndoRama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra		2,9 %	1,2 %			4,1 %
Reliance Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra		0,4 %		0,6 %		1,0 % de minimis
Welspun Syntex Ltd, Mumbai, Maharashtra		9,1 %				9,1 %
Produttori esportatori che hanno collaborato e che non sono inclusi nel campione						5,0 %
Tutte le altre società						9,1 %

## II. INDONESIA

## 1. Introduzione

- (70) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i tre sistemi seguenti, che secondo il denunziante comporterebbero la concessione di sovvenzioni:
- i) sistema di agevolazioni della Commissione per il coordinamento degli investimenti (Badan Koordinasi Penanaman Modal — BKPM);
  - ii) sistema del BAPEKSTA (Centro del ministero delle Finanze per la gestione delle esenzioni e restituzioni dei dazi all'importazione);
  - iii) sistema di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (specifico per le singole imprese).

## 2. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (71) La Commissione ha calcolato in primo luogo i vantaggi ottenuti dai produttori esportatori sottoposti all'inchiesta per ciascuno dei sistemi summenzionati. Il vantaggio conferito dal sistema del Bapeksta è stato calcolato sulla base dell'importo dei dazi doganali per i quali è stata concessa l'esenzione durante il PI, ripartito sul fatturato delle esportazioni totali realizzate durante il PI. Il vantaggio conferito dal sistema del BKPM è stato calcolato sulla base dell'importo dei dazi non corrisposti durante il PI per quanto riguarda le materie prime e le parti di ricambio, e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1991 fino alla fine del PI per quanto riguarda i beni strumentali, per i quali si è applicato il normale periodo di ammortamento nell'industria in questione. Quanto al sistema di esenzione dall'imposta sul reddito delle società, si è accertato che nessuna delle società oggetto dell'inchiesta si era avvalsa di tale regime.
- (72) Si è accertato che la media ponderata del margine di sovvenzione unico a livello nazionale per le importazioni dall'Indonesia era dello 0,4 % cioè assai inferiore alla soglia minima delle sovvenzioni per l'Indonesia, fissata al 3 % ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.
- (73) Gli importi delle sovvenzioni accertati per i singoli esportatori erano compresi tra lo 0,1 % e il 2,3 %, cioè in ogni caso inferiori alla soglia minima. Va osservato che la media ponderata del margine di sovvenzione unico a livello nazionale è stata calcolata fissando l'aliquota di sovvenzione per i volumi di importazioni per i quali non era stata ottenuta alcuna collaborazione (il 3 % delle importazioni totali nella Comunità durante il PI) al livello del margine di sovvenzione più elevato accertato per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.
- (74) Sulla scorta di quanto precede, non occorre che la Commissione valuti se le sovvenzioni in questione sono compensabili.

## E. INDUSTRIA COMUNITARIA

## 1. Produzione comunitaria

- (75) Gli FTP vengono fabbricati nella Comunità dalle seguenti società:
- tre produttori comunitari, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta. Due di questi produttori comunitari hanno sottoscritto la denuncia,
  - quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività nella denuncia stessa. Queste società non hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta, ma hanno dato il loro appoggio al procedimento,
  - altri due produttori non partecipanti alla denuncia che hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività e appoggiato la denuncia, senza tuttavia fornire informazioni più dettagliate,
  - altri quattordici produttori non partecipanti alla denuncia che non hanno collaborato all'inchiesta né hanno espresso il loro parere in proposito.

- (76) Pertanto, gli FTP fabbricati da tutte queste società costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

## 2. Definizione di industria comunitaria

- (77) La produzione cumulata dei tre produttori che hanno collaborato all'inchiesta era pari, durante il PI, a 85 238 tonnellate, il che rappresentava il 37 % della produzione totale nella Comunità, che secondo le stime ammontava a 228 491 tonnellate. Tuttavia, sommando la produzione dei nove produttori che appoggiano il procedimento, si arriva a una percentuale pari al 74 % della produzione comunitaria totale durante il PI.
- (78) Una parte interessata ha affermato che soltanto tre produttori comunitari avevano collaborato all'inchiesta e che la loro produzione cumulata non rappresentava una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale. Detta parte interessata sosteneva inoltre che quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia avevano deciso alla fine di non collaborare all'inchiesta in quanto non si consideravano danneggiati; pertanto, il procedimento sarebbe stato avviato su falsi presupposti e i dati utilizzati per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbero fuorvianti.
- (79) Anzitutto, occorre osservare che tutti i produttori che hanno esplicitamente appoggiato la denuncia prima dell'apertura del procedimento rappresentavano circa due terzi della produzione comunitaria, e pertanto un tale sostegno era sufficiente ad avviare l'inchiesta. In secondo luogo, le tre società che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta rappresentavano più del 25 % della produzione comunitaria e, pertanto, una proporzione maggioritaria della stessa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (80) La Commissione considera pertanto, in via provvisoria, che i tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscano l'«industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base.

## F. PREGIUDIZIO

### 1. Osservazioni preliminari

#### 1.1. Dati relativi alle importazioni

- (81) Gli andamenti delle importazioni in termini di volume e di prezzi sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat. Tutte le importazioni di FTP sono state effettuate sotto il codice NC 5402 33 00, sotto il quale non sono classificati altri prodotti. I dati Eurostat relativi all'India sono stati confrontati con quelli forniti dai produttori esportatori per il PI, accertando la quasi totale corrispondenza tra le due serie di dati.
- (82) I margini di sovvenzione constatati per l'Indonesia sono inferiori alla soglia minima, pertanto questo paese deve essere provvisoriamente escluso dalla valutazione del pregiudizio.

#### 1.2. Dati relativi all'industria comunitaria

- (83) I dati relativi all'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.

### 2. Consumo sul mercato comunitario

- (84) Il consumo apparente di FTP nella Comunità è stato stabilito in base alle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità, al totale delle vendite accertate dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e alle stime delle vendite degli altri produttori attivi nella Comunità sulla base delle risposte da essi fornite al questionario della Commissione, agli elementi di prova contenuti nella denuncia e alle statistiche Eurostat sulle esportazioni.

- (85) Il consumo comunitario di FTP ammontava all'incirca a 340 000 tonnellate (t) durante il PI. Come si ricava dalla tabella seguente, tale consumo è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia, va osservato che, dopo aver raggiunto una punta massima nel 1998, successivamente ha registrato una lieve diminuzione.

Consumo sul mercato comunitario	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	285 640	341 660	369 031	353 376	360 176	339 352
1996 = 100	100	120	129	124	125	119

### 3. Importazioni dall'India

#### 3.1. Volume delle importazioni

- (86) Il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7 583 t nel 1996 a 22 683 t nel PI. Facendo seguito a un netto incremento tra il 1996 e il 1998, le importazioni sono diminuite nel 1999 per poi riprendere ad aumentare nel 2000. Hanno quindi registrato un'ulteriore crescita del 17 % durante il PI rispetto all'anno 2000.
- (87) La quota di mercato delle importazioni in oggetto ha raggiunto il 7 % durante il PI, rispetto a una percentuale del 3 % registrata all'inizio del periodo in esame.

Importazioni dall'India	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	7 583	16 992	18 064	11 824	18 752	22 683
1996 = 100	100	224	238	156	247	301
Quota di mercato	3 %	5 %	5 %	3 %	5 %	7 %

#### 3.2. Prezzi delle importazioni

- (88) I prezzi delle importazioni in oggetto sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame. Un drastico calo dei prezzi si è verificato nel 1999, quando le importazioni hanno registrato una netta diminuzione in volume.

Prezzi cif	1996	1997	1998	1999	2000	PI
EUR/kg	1,86	1,99	1,69	1,40	1,77	1,73
1996 = 100	100	107	91	75	95	93

#### 3.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (89) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita del prodotto in esame applicati dall'industria comunitaria sono stati confrontati ai prezzi delle importazioni indiane sul mercato comunitario durante il PI, sulla base della media ponderata dei prezzi per tipo di FTP.
- (90) Le caratteristiche di cui si è tenuto conto nell'effettuare il confronto tra i prodotti importati e gli FTP fabbricati dall'industria comunitaria sono: il decitex (numero di grammi per 1 000 metri di filato), il numero di filamenti, le modifiche chimiche (ad esempio eventuali caratteristiche ignifughe) e la colorazione del filato (non tinto, tinto in massa o tinto secondo metodi tradizionali).
- (91) I prezzi delle importazioni indiane sono quelli indicati nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, a livello cif frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione. I prezzi dell'industria comunitaria sono quelli indicati nelle risposte al questionario per le vendite realizzate dall'industria nella Comunità al primo acquirente indipendente, a livello franco fabbrica.



- (92) Su tale base, il margine di sottoquotazione accertato, espresso in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, era compreso tra il 21 % e il 36 % per i produttori esportatori sottoposti all'inchiesta durante il PI.

#### 4. Situazione dell'industria comunitaria

##### 4.1. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

- (93) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 18 % nel corso del periodo in esame, ma ha registrato un calo del 3 % nel PI rispetto al 2000. Nel corso dello stesso periodo, le capacità di produzione sono aumentate del 33 %. Si è provveduto ad ampliare e modernizzare costantemente tali capacità per aumentare la competitività dell'industria comunitaria. L'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto piuttosto elevato fino al 1998, ma è poi diminuito di 11 punti percentuali nel periodo successivo.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Produzione (in tonnellate)	72 330	80 130	83 860	79 607	88 189	85 239
1996 = 100	100	111	116	110	122	118
Capacità (in tonnellate)	76 104	84 685	88 240	91 506	98 713	101 400
1996 = 100	100	111	116	120	130	133
Indice di utilizzazione degli impianti	95 %	95 %	95 %	87 %	89 %	84 %

##### 4.2. Scorte

- (94) Il livello delle scorte finali variava a seconda degli anni, mostrando in ogni caso una tendenza a diminuire legata ai livelli di produzione.

Scorte	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	5 958	4 791	3 627	1 824	1 794	5 184
1996 = 100	100	80	61	31	30	87

##### 4.3. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- (95) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il periodo in esame hanno registrato un aumento dell'8 % in volume. Tuttavia, la loro crescita non è stata pari a quella del consumo, che è aumentato del 16 % nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 2 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	72 318	82 501	85 434	82 749	84 964	77 846
1996 = 100	100	114	118	114	117	108
Quota di mercato	25 %	24 %	23 %	24 %	24 %	23 %

##### 4.4. Fattori che incidono sui prezzi

- (96) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 9 % nel corso del periodo in esame. I volumi in costante crescita delle importazioni originarie dell'India e i loro bassi prezzi, caratterizzati per di più da una tendenza alla diminuzione, hanno determinato un sostanziale ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria; quest'ultima è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi per cercare di preservare la sua quota di mercato.

Prezzo di vendita medio (alla consegna)	1996	1997	1998	1999	2000	PI
EUR/kg	2,94	3,00	2,93	2,69	2,58	2,68
1996 = 100	100	102	100	91	88	91

4.5. *Redditività*

- (97) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da + 3 % nel 1996 a - 12 % nel PI.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Redditività	3 %	7 %	8 %	2 %	- 7 %	- 12 %

4.6. *Investimenti e capacità di ottenere capitali*

- (98) Benché nel corso del periodo in esame gli investimenti siano stati ingenti e sostenuti, durante il PI erano tuttavia scesi a un livello più basso. La maggior parte della spesa in investimenti è stata registrata sotto la categoria macchinari, attrezzature e altre voci. Nel 1998, il livello particolarmente elevato degli investimenti coincideva con l'apertura da parte di un produttore comunitario di un nuovo impianto di produzione di FTP in un periodo in cui le prospettive finanziarie dell'industria comunitaria erano ancora buone.

Investimenti	1996	1997	1998	1999	2000	PI
in migliaia di EUR	35 997	30 138	57 567	39 158	33 884	23 051
1996 = 100	100	84	160	109	94	64

- (99) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita.

4.7. *Utile sul capitale investito (ROI)*

- (100) Nel valutare l'impatto delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'utile sul capitale investito (return on investments — ROI) ottenuto dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato il profitto o le perdite al lordo delle imposte rispetto al totale delle attività dell'industria comunitaria.
- (101) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il ROI è stato quindi ripartito in modo da riflettere questa percentuale.
- (102) L'andamento del ROI era conforme alle cifre relative alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Rendimento delle attività totali	20 %	25 %	19 %	4 %	- 3 %	- 10 %

4.8. *Flusso di cassa*

- (103) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è stato quindi ripartito in modo da riflettere una tale percentuale.
- (104) Le cifre riportate nella tabella seguente relative al flusso di cassa dell'industria comunitaria confermano chiaramente il deterioramento della sua situazione finanziaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Flussi di cassa netti in entrata/uscita provenienti da tutte le attività, in migliaia di EUR	23 014	30 128	14 778	38 113	15 427	15 836
Valore indicizzato	100	131	64	166	67	69

4.9. *Occupazione, produttività e salari*

- (105) La tabella seguente riporta il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria nelle attività relative al prodotto in esame e il costo del lavoro associato a questi addetti.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Numero di lavoratori impiegati	1 180	1 260	1 419	1 482	1 487	1 403
1996 = 100	100	107	120	126	126	119
Costo del lavoro, in migliaia di EUR	27 362	32 522	35 035	38 864	39 861	40 832
1996 = 100	100	119	128	142	146	149
Produttività	61 297	63 595	59 098	53 716	59 307	60 755
1996 = 100	100	104	96	88	97	99

- (106) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria alla fine del PI era di 1 403, il che equivale a una crescita complessiva del 19 % nel corso dell'intero periodo in esame, dovuta però soprattutto a un importante aumento nel 1998 e 1999, quando l'industria aveva deciso di incrementare in misura sostanziale le sue capacità di produzione. Una tale crescita era stata pianificata in un periodo in cui le prospettive dell'industria erano ancora buone (cfr. il considerando 98). Il costo del lavoro in relazione al numero di impiegati è aumentato del 30 % nel corso dello stesso periodo.
- (107) La produttività nel PI è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1996. Nel 1999, quando le capacità di produzione avevano registrato un incremento in parallelo all'aumento del numero di addetti, il livello di produttività aveva registrato un temporaneo calo.

4.10. *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (108) Nel 1997 e 1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping sulle importazioni originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping. Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia, dell'Indonesia, della Thailandia e di Taiwan (cfr. il considerando 4).

4.11. *Margine di sovvenzione effettivo*

- (109) I margini di sovvenzione per l'India sono indicati nella sezione relativa alle sovvenzioni (cfr. il considerando 69). I margini calcolati sono chiaramente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'impatto del margine di sovvenzione effettivo non può essere considerato trascurabile.

5. **Conclusioni relative al pregiudizio**

- (110) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni di FTP originarie dell'India è triplicato, passando da meno di 7 500 t a oltre 22 000 t. Questo ha determinato un incremento complessivo della quota di mercato di tali importazioni di 4 punti percentuali in un periodo in cui il consumo registrava una crescita del 19 %. I prezzi delle importazioni in oggetto sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante l'intero periodo in esame, con una sottoquotazione dei prezzi compresa tra il 30 % e il 45 % durante il PI.
- (111) Contemporaneamente, tra il 1996 e il PI la situazione dell'industria comunitaria è andata peggiorando in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali. I risultati finanziari insufficienti dell'industria comunitaria erano dovuti al ribasso dei suoi prezzi.
- (112) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.

## G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

### 1. Introduzione

- (113) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (114) Le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni originarie della Thailandia, dell'Indonesia, di Taiwan e della Malaysia, sono destinate a eliminare le pratiche di dumping pregiudizievoli di questi paesi. Le importazioni di FTP originarie di questi quattro paesi formano attualmente oggetto di un'inchiesta antidumping di riesame in previsione della scadenza (cfr. il considerando 4), ed è questo un elemento di cui si è tenuto conto nella presente analisi.

### 2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

#### 2.1. Volume

- (115) Le importazioni di FTP originarie dell'India sono triplicate nel corso del periodo in esame fino a raggiungere un livello di 22 683 t durante il PI.
- (116) Il considerevole incremento in volume delle importazioni originarie dell'India e il loro aumento in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame, a prezzi che rimanevano ben al di sotto di quelli praticati dall'industria comunitaria, hanno coinciso con un periodo di grave deterioramento della situazione di tale industria, in particolare in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali, utile sul capitale investito e redditività.
- (117) Tale deterioramento è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il PI, quando il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha raggiunto livelli eccezionali, registrando un ulteriore aumento del 17 %.

#### 2.2. Prezzi

- (118) Nel periodo tra il 1996 e il PI i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono diminuiti del 7 %, mentre la loro quota di mercato aumentava di 4 punti percentuali. Nello stesso periodo, l'industria comunitaria applicava un ribasso del 9 % ai suoi prezzi di vendita, in un inutile tentativo di mantenere la sua quota di mercato allo stesso livello.
- (119) I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni rimanevano costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con un margine di sottoquotazione compreso tra il 30 % e il 45 % per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta durante il PI.
- (120) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in oggetto, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in misura notevole a partire dal 1996 e che sono state realizzate a prezzi sovvenzionati molto bassi, abbia determinato un ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria e un deterioramento della sua situazione finanziaria.

### 3. Effetti di altri fattori

#### 3.1. Importazioni originarie di altri paesi terzi

- (121) Sono quattro i paesi esportatori di FTP nella Comunità soggetti a misure antidumping: Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. Durante il PI la quota di mercato complessiva di questi quattro paesi era del 18 %. Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni originarie dei suddetti paesi è aumentata di 3 punti percentuali, passando dal 15 % nel 1996 al 18 % durante il PI. La media dei prezzi cif di queste importazioni è inferiore a quella dei prezzi dell'industria comunitaria. I produttori esportatori dell'Indonesia e di Taiwan che hanno beneficiato di aliquote del dazio antidumping dello 0 % sono quelli che hanno in realtà incrementato le loro vendite sul mercato comunitario. Non si può escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La questione viene esaminata nelle due inchieste di riesame attualmente in corso, avviate entrambe il 31 maggio 2002 <sup>(1)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96.
- (122) Le importazioni originarie di altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 19 % durante il PI e sono aumentate, in volume, del 47 % nel corso del periodo in esame. Le importazioni caratterizzate dai volumi più elevati erano originarie degli Stati Uniti, della Turchia e della Corea del Sud. La media dei prezzi cif di queste importazioni è leggermente inferiore a quella dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Se si tiene conto, tuttavia, dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione, tali prezzi sono all'incirca allo stesso livello dei prezzi dell'industria. Di conseguenza, non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia						
Quantità in tonnellate	43 443	50 030	55 778	61 485	62 450	61 193
Quota di mercato	15 %	15 %	15 %	17 %	17 %	18 %
Prezzi cif in EUR/kg	1,88	2,02	1,66	1,38	1,81	1,85
Altri paesi terzi						
Quantità in tonnellate	41 574	61 630	73 575	75 912	68 209	61 377
Quota di mercato	15 %	20 %	20 %	22 %	19 %	19 %
Prezzi cif in EUR/kg	2,30	2,30	2,09	1,86	2,29	2,30

#### 3.2. Prezzi delle materie prime

- (123) Le principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP sono i filati di poliesteri orientati.
- (124) L'industria comunitaria si rifornisce di filati di poliesteri orientati sia sul mercato comunitario che al di fuori di esso; parte di questa materia prima viene anche acquistata dalle società collegate all'industria. Un confronto dettagliato per decitex tra i prezzi praticati all'interno di uno stesso gruppo, i prezzi pagati sul mercato e quelli pubblicati dalla stampa specializzata (PCI) ha dimostrato che gli acquisti dalle società collegate sono stati effettuati al prezzo prevalente sul mercato. Anche le condizioni di vendita erano simili alle condizioni generali in uso nel mercato.
- (125) Il prezzo effettivo pagato dall'industria comunitaria per l'acquisto dei filati di poliesteri orientati, come risulta dalla seguente tabella, ha registrato un notevole aumento nel periodo 1997-1998, per poi scendere a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame. Pertanto, non è possibile ritenere che i costi delle materie prime abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Costo medio dei filati di poliesteri orientati in EUR/kg	1,5	2,0	1,7	1,4	1,4	1,4

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.

### 3.3. *Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

- (126) Il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria è aumentato di quasi il 400 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere la cifra di 5 200 t, in quanto l'industria comunitaria ha sviluppato relazioni commerciali a lungo termine con partner al di fuori della Comunità. Va osservato che le tonnellate effettive esportate restano marginali se paragonate al volume delle vendite totali dell'industria.
- (127) In conclusione si è ritenuto che, dato che hanno registrato un incremento nel corso del periodo in esame, le esportazioni dell'industria comunitaria non possono essere responsabili del pregiudizio da essa subito.

### 3.4. *Variazioni dell'andamento del consumo*

- (128) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Si è considerato pertanto che questo fattore non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

## 4. **Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio**

- (129) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie dell'India nel corso del periodo in esame, e in particolare durante il PI, nonché il loro livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, hanno avuto gravi ripercussioni negative sulla quota di mercato e sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Ciò a sua volta ha inciso negativamente su una serie di indicatori economici dell'industria, in particolare sulla redditività e sull'utile sul capitale investito. Data l'analisi di cui sopra, si è ritenuto che le importazioni di FTP originarie dell'India abbiano avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, e che gli effetti dovuti ad altri fattori, in particolare le importazioni da paesi terzi tra cui Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, non fossero tali da modificare la conclusione in base alla quale vi è una genuina e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Alla luce di tale analisi, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, si è concluso che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato possa essere attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

- (130) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie del paese interessato hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base.

## H. **INTERESSE DELLA COMUNITÀ**

### 1. **Osservazioni generali**

- (131) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle sovvenzioni e al conseguente pregiudizio, esistessero fondati motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure era contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

### 2. **L'inchiesta**

- (132) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime e utilizzatori industriali del prodotto in esame. In totale, sono stati inviati 13 questionari a fornitori, 21 a utilizzatori, 14 ad importatori e 16 agli altri produttori di FTP.

- (133) Le seguenti parti hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:
- un fornitore diretto di materie prime che rifornisce l'industria comunitaria di MEG (glicole monoetilenico) e di PTA (acido tereftalico purificato):
    - BP Chemicals Ltd (Regno Unito)
  - un utilizzatore del prodotto in esame che fabbrica prodotti tessili da utilizzare principalmente nell'industria automobilistica e della tappezzeria:
    - Mattes & Ammann KG (Germania)
  - altri due produttori di FTP:
    - Fitexar SA (Portogallo)
    - Manifattura di Stabbia SpA (Italia)
  - nessun importatore del prodotto in esame ha risposto al questionario.

### **3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria e sugli altri produttori di FTP nella Comunità**

- (134) L'industria comunitaria è efficiente ed è in grado di rifornire il mercato. Si deve anzi osservare che essa si è adoperata per quanto possibile per soddisfare le esigenze degli utilizzatori, in particolare quelle dell'industria automobilistica, la quale richiede la consegna di prodotti di alta qualità non a scadenze fisse, ma secondo le proprie necessità. L'industria comunitaria ha dato prova della sua volontà di mantenere una presenza concorrenziale sul mercato comunitario. Esempi delle iniziative prese dall'industria in tal senso:
- a) lo sviluppo di prodotti specifici destinati a rifornire nicchie di mercato;
  - b) l'aumento della produttività, in particolare mediante un ricorso generalizzato a moderne tecniche di produzione (ad esempio una maggiore meccanizzazione e informatizzazione).
- (135) È evidente che le misure proposte andrebbero a vantaggio dell'industria comunitaria. Non vi è motivo di dubitare dell'efficienza e competitività di tale industria in una situazione in cui prevalgano normali condizioni di mercato. Quest'ipotesi è suffragata dal livello di redditività registrato dall'industria tra il 1996 e il 1999, come pure dalla sua posizione sul mercato comunitario nel settore dei prodotti di specialità, che non è stato ancora preso di mira dalle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (136) L'industria comunitaria è stata danneggiata dalle sovvenzioni causa di pregiudizio. I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India erano inferiori a quelli di vendita dell'industria comunitaria e hanno avuto un effetto di ribasso su questi ultimi, determinando una leggera diminuzione della quota di mercato dell'industria e impedendo che tale quota crescesse con la stessa rapidità del mercato. Le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India hanno seriamente eroso la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria. Un'altra conseguenza è stata la riduzione degli investimenti, in particolare durante il PI. Se la situazione rimarrà immutata, l'industria comunitaria continuerà a registrare perdite allo stesso livello raggiunto durante il PI e la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine ne risulterà compromessa.
- (137) Anche gli altri produttori comunitari che hanno risposto al questionario della Commissione erano dello stesso parere.
- (138) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari.

### **4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli importatori**

- (139) Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione.
- (140) La mancata collaborazione da parte degli importatori nella presente inchiesta ha indotto la Commissione a concludere che l'istituzione delle misure sulle importazioni originarie dell'India non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali di FTP della Comunità.

### 5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime

- (141) I produttori comunitari acquistano principalmente glicole monoetilenico (MEG), acido tereftalico purificato (PTA) o dimetiltereftalato (DMT) per produrre filati di poliesteri orientati e successivamente testurizzarli per farne degli FTP. Alcuni produttori comunitari acquistano anche direttamente i filati di poliesteri orientati.
- (142) Il fornitore che ha collaborato all'inchiesta dispone attualmente di una forza lavoro di oltre 300 persone impiegate nella produzione di PTA e di MEG.
- (143) Questo fornitore lavorava a stretto contatto con i produttori comunitari, ricavando una parte sostanziale del suo fatturato dalle vendite realizzate a questi ultimi. Pertanto, un'eventuale diminuzione degli acquisti dell'industria comunitaria avrebbe ripercussioni molto serie su questa società.
- (144) È evidente che l'istituzione delle misure in questione contribuirebbe a mantenere l'attuale livello di attività dell'industria comunitaria e, per estensione, quello dei suoi fornitori. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse delle industrie fornitrici.

### 6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori

- (145) Come si è già ricordato, soltanto un utilizzatore ha collaborato all'inchiesta. Questo utilizzatore si preoccupa soprattutto dell'eventualità di un'ulteriore concentrazione del settore degli FTP qualora siano istituite le misure in questione, dal momento che si sono verificati alcuni fenomeni di concentrazione nell'ambito delle grandi società multinazionali.
- (146) L'argomento non è convincente, dato che durante il PI l'industria comunitaria contava 23 produttori. Inoltre, qualora le misure non venissero istituite, la difficile situazione finanziaria dell'industria comunitaria porterebbe probabilmente a un'ulteriore concentrazione su scala mondiale. Non solo, ma l'esistenza stessa di tale industria potrebbe essere in pericolo, il che comporterebbe la totale dipendenza degli utilizzatori dalle importazioni del prodotto in esame. Se invece le misure verranno imposte, è probabile che i vari produttori comunitari continuino a competere tra di loro e con le importazioni non oggetto di sovvenzioni, garantendo così agli utilizzatori le migliori condizioni di mercato.
- (147) Si è pertanto concluso in via provvisoria che, data la scarsità di risposte al questionario della Commissione, e nonostante le osservazioni presentate dall'unica società che ha risposto, l'istituzione delle misure antisovvenzioni non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

### 7. Conclusioni

- (148) L'istituzione delle misure compensative è nell'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari di FTP e dei fornitori di materie prime: consentirà loro infatti di migliorare la loro redditività e, eventualmente, di realizzare nuovi investimenti, il che è essenziale per la loro efficienza economico-finanziaria.
- (149) Qualora le misure non vengano istituite, il continuo calo della redditività dell'industria comunitaria osservato nel corso dell'intero periodo in esame comprometterà seriamente la sua efficienza economico-finanziaria.
- (150) Si è inoltre concluso che l'istituzione delle misure compensative non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.
- (151) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per non istituire misure compensative provvisorie nel presente caso.

#### I. NON IMPOSIZIONE DI DAZI

- (152) In considerazione del fatto che la media ponderata dei margini di sovvenzione a livello nazionale per le importazioni originarie dell'Indonesia è inferiore alla soglia minima, si decide provvisoriamente di non istituire dazi compensativi nei confronti delle importazioni originarie di questo paese.



## J. MISURE ANTISOVVENZIONI PROVVISORIE

### 1. Margine di eliminazione del pregiudizio

- (153) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, si è ritenuto opportuno adottare misure compensative sotto forma di dazi provvisori.
- (154) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di sovvenzione accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (155) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria un congruo margine di profitto dell'8 %, ritenuto necessario per assicurare l'efficienza economico-finanziaria dell'industria; si tratta inoltre del margine di profitto che tale industria aveva registrato nel 1998, quando le importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India non avevano esercitato un tale effetto di depressione dei suoi prezzi e le importazioni dai paesi soggetti alle misure erano già a un livello simile a quello prevalente durante il PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni e in dumping utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di eliminazione del pregiudizio.
- (156) Per poter calcolare il margine di eliminazione del pregiudizio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono stati inclusi nel campione, si è fatto ricorso al margine di eliminazione del pregiudizio medio ponderato delle società incluse nel campione.
- (157) Per i produttori esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di eliminazione del pregiudizio unico a livello nazionale è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato il notevole livello di collaborazione, per le società che non hanno collaborato all'inchiesta si è ritenuto opportuno fissare il margine di eliminazione del pregiudizio allo stesso livello del margine di pregiudizio più elevato calcolato per una società del paese in questione che aveva collaborato.

### 2. Misure provvisorie

- (158) Dal momento che i margini di sovvenzione sono risultati inferiori ai margini di eliminazione del pregiudizio, l'importo dei dazi provvisori da istituire deve corrispondere ai margini di sovvenzione accertati, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base.

Reliance Industries Ltd	0 %
Indo Rama Synthetics Ltd	4,1 %
Welspun Syntex Ltd	9,1 %
Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione	5,0 %
Produttori esportatori che non hanno collaborato	9,1 %

- (159) Le aliquote del dazio antisovvenzioni applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (160) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati, ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

### 3. Disposizione finale

- (161) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India.
- Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Chhabria Polyester Corporation Mehta House, 1 <sup>st</sup> Floor, 91, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 023, India	5,0	A388
Indo Rama Synthetics Limited 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, India	4,1	A389
Microsynth Fabrics Limited 6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema, Mumbai 400 020, India	5,0	A390
Modern Petrofils NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt. Baroda 391 210, India	5,0	A391
Nova Petrochemicals Limited 402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India	5,0	A392
Parasrampur Industries Limited 208, Nariman Point, Bombay, 400 021, India	5,0	A393

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione B  
J-79 5/17  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Reliance Industries Limited Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India	0,0	A 394
Sarla Polyester Limited 304, Arcadia, 195 Nariman Point, Bombay, Mumbai, 400 021, India	5,0	A 395
Supertex Industries Limited Balkrishna Krupa, 2 <sup>nd</sup> Floor, 45/49, Babu Genu Road, Princess Stree, Mumbai, 400 002, India	5,0	A 396
Welspun Syntex Limited Kamani Wadi, 1 <sup>st</sup> Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Bombay, 400 002, India	9,1	A 397
Tutte le altre società	9,1	A 999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

#### Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1412/2002 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 2002****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri originari dell'India**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 9 novembre 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati testurizzati di poliesteri (di seguito denominati «FTP») originari dell'India.
- (2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel settembre 2001 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre sintetiche (CIRFS) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di FTP. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
- (3) Attualmente sono in vigore misure antidumping definitive sulle importazioni di FTP originarie della Malaysia [Regolamento (CE) n. 1001/97 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2000 <sup>(5)</sup>], dell'Indonesia, della Thailandia [Regolamento (CE) n. 2160/96 del Consiglio <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1078/2001 <sup>(7)</sup>] e di Taiwan [Regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2010/2000 <sup>(9)</sup>]. Queste misure relative alle importazioni originarie della Malaysia <sup>(10)</sup>, di Taiwan <sup>(11)</sup>, dell'Indonesia <sup>(12)</sup> e della Thailandia <sup>(13)</sup> sono attualmente oggetto di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito denominato «il regolamento di base»).
- (4) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie dell'India e dell'Indonesia è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(14)</sup>.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori e la loro associazione rappresentativa, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dell'India. Alle parti direttamente interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU C 315 del 9.11.2001, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 5.6.1997, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 238 del 22.9.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 289 del 12.11.1996, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 149 del 2.6.2001, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU L 347 del 16.12.1988, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU C 135 del 6.6.2002, pag. 10.

<sup>(11)</sup> GU C 170 del 14.6.2001, pag. 2.

<sup>(12)</sup> GU C 316 del 10.11.2001, pag. 9.

<sup>(13)</sup> GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.

<sup>(14)</sup> GU C 315 del 9.11.2001, pag. 5.

- (6) Un certo numero di produttori esportatori indiani e la loro associazione rappresentativa, nonché alcuni produttori, utilizzatori e importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
- (7) In considerazione del numero apparentemente elevato di produttori esportatori in India, secondo quanto indicato nella denuncia, si è deciso di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, come viene illustrato più dettagliatamente al considerando 14 e seguenti del presente regolamento. La Commissione ha inviato questionari ad un campione rappresentativo dei produttori esportatori dell'India, e ne ha ricevuto risposte dettagliate.
- (8) La Commissione ha inoltre inviato questionari a tutte le altre parti notoriamente interessate. Sono pervenute risposte da due dei sei produttori comunitari denunzianti e da un produttore comunitario che non aveva inizialmente sottoscritto la denuncia. Sono inoltre pervenute risposte alla Commissione da un utilizzatore e da due fornitori di materia prima, contenenti informazioni sufficientemente complete e rappresentative da utilizzare nella valutazione dell'interesse comunitario. Non hanno risposto al questionario né si sono manifestati importatori nella Comunità che non siano collegati a produttori esportatori.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttori comunitari*
- Dupont SA, Regno Unito
  - Sinterama SpA, Italia
- b) *Produttori esportatori indiani*
- Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur
  - Reliance Industries Ltd e le sue società collegate, Bombay e Nagpur
  - Welspun Syntex Ltd, Bombay.
- (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguardava il periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 30 settembre 2001 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze o trends pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (11) I prodotti in esame sono i filati testurizzati di poliesteri (di seguito: «FTP» o «il prodotto in esame») originari dell'India classificabili al codice NC 5402 33 00. Gli FTP sono ottenuti direttamente dai filati di poliesteri parzialmente orientati, a partire dai quali vengono poi testurizzati. Sono utilizzati nell'industria tessile e della maglieria per la produzione di tessuti di poliesteri oppure di poliesteri e cotone. In commercio si trovano diversi tipi di prodotto in esame distinguibili per la diversità delle caratteristiche, cioè a seconda del peso («denaro»), del numero di filamenti, della natura ignifuga del filato, della colorazione e della ritorcitura. La qualità degli FTP varia inoltre a seconda dell'efficienza del processo produttivo. Tuttavia, non si riscontrano differenze significative in termini di caratteristiche fisiche di base e di applicazioni tra i diversi tipi e qualità di FTP. In tali circostanze, ai fini del presente procedimento tutti i tipi di FTP sono considerati come un unico prodotto.

### 2. Prodotto simile

- (12) Dall'inchiesta è emerso che gli FTP fabbricati e venduti sul mercato interno dell'India avevano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato da questo paese nella Comunità. Analogamente, gli FTP fabbricati dai produttori comunitari denunzianti e venduti sul mercato comunitario presentavano caratteristiche fisiche di base e applicazioni simili a quelle del prodotto in esame esportato dal paese in questione nella Comunità.
- (13) Di conseguenza, gli FTP venduti sul mercato interno dell'India ed esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti nella Comunità sono considerati un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### C. CAMPIONAMENTO

#### 1. Campionamento degli esportatori indiani

- (14) In considerazione del numero elevato di produttori esportatori in India menzionati nella denuncia, la Commissione ha inizialmente ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, applicare tecniche di campionamento.
- (15) Per consentire alla Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro tre settimane dall'inizio del procedimento e a fornire le necessarie informazioni di base relative alle loro vendite per l'esportazione e sul mercato interno, alle loro precise attività riguardanti la produzione del prodotto in esame nonché alla ragione sociale e alle attività di tutte le loro consociate interessate alla produzione e/o alla vendita del prodotto in esame. A tale riguardo la Commissione ha anche contattato le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, le quali non hanno sollevato obiezioni contro il ricorso al campionamento.

#### 2. Preselezione delle società che hanno collaborato all'inchiesta

- (16) Dodici società indiane si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il periodo di tre settimane stabilito dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, solo nove di queste società erano produttori che hanno dichiarato di aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Questi produttori che hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI e che hanno espresso il desiderio di essere incluse nel campione sono state inizialmente ritenute società che hanno collaborato e sono state prese in considerazione nella selezione del campione. Tali società rappresentano fino al 98 % del totale delle esportazioni del prodotto in esame dall'India verso la Comunità. Quanto alle rimanenti tre società, due erano operatori commerciali di cui non era possibile tener conto nella selezione del campione, mentre l'ultima era un produttore esportatore che durante il PI non aveva effettuato esportazioni nella Comunità.
- (17) Le società che non si sono manifestate entro il termine di tre settimane sono state considerate come società che non hanno collaborato all'inchiesta.

#### 3. Selezione del campione

- (18) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
- (19) Sulla base di questo criterio, di comune accordo con le autorità indiane e l'associazione indiana dei produttori esportatori, per costituire il campione sono stati prescelti tre produttori esportatori. Le tre società selezionate per il campione rappresentavano circa il 70 % delle esportazioni di FTP dall'India nella Comunità e circa il 65 % delle vendite di FTP sul mercato interno indiano.
- (20) I sei produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati esclusi dal campione sono stati informati del fatto che eventuali dazi antidumping sulle loro esportazioni sarebbero stati calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Alcune di tali società avevano inizialmente espresso l'intenzione di chiedere il calcolo di un margine individuale, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, qualora non fossero state incluse nel campione. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta circostanziata in tal senso entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (21) Il produttore esportatore che non era collegato ad alcuno dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta e che non aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI, benché avesse registrato alcune esportazioni nella Comunità dopo la fine del PI, è stato anch'esso informato del fatto che eventuali dazi antidumping sulle sue esportazioni sarebbero stati calcolati conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (22) È stato inviato un questionario da compilare a tutte e tre le società inizialmente incluse nel campione, mentre alla società che aveva effettuato esportazioni nella Comunità solamente dopo la fine del PI è stato inviato un questionario meno dettagliato.
- (23) Alle società che alla fine hanno costituito il campione e che hanno pienamente collaborato all'inchiesta sono stati attribuiti specifici margini di dumping e applicate aliquote di dazio individuali.

**D. DUMPING****1. Valore normale**

- (24) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di FTP effettuate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite per l'esportazione verso la Comunità.
- (25) Dall'esame è emerso che durante il periodo dell'inchiesta tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta avevano effettuato sul mercato interno vendite di FTP rappresentative.
- (26) La Commissione ha poi esaminato se i tipi di prodotto in esame venduti sul mercato interno e quelli esportati fossero simili in termini di qualità, «denaro», numero di filamenti, caratteristiche ignifughe, colorazione e ritorcitura, ed è giunta alla conclusione che si trattasse di prodotti identici o direttamente comparabili.
- (27) Inoltre, e per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se, durante il PI, il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.
- (28) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno da ciascuna società si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

A tal fine è stata determinata, per ciascun tipo di prodotto esportato, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti effettuata in perdita durante il PI:

- a) per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno;
- b) per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 % ma non oltre l'80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari;
- c) per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali e quindi il valore normale è stato costruito.
- (29) Per determinati tipi di prodotto esportati nella Comunità da tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta, si è accertato che le vendite sul mercato interno erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale per il corrispondente tipo di prodotto è stato basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno dell'India durante il PI, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (30) Per i tipi di prodotti la cui vendita non era stata effettuata nel corso di normali operazioni commerciali, nonché per quelli non venduti in quantità rappresentative sul mercato interno, il valore normale ha dovuto essere costruito. Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno esportato nella Comunità determinati tipi di prodotto che rientrano nelle categorie summenzionate.

- (31) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito: «le SGAV») sostenute e la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori interessati che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nell'ambito di normali operazioni commerciali durante il PI, alla media dei loro costi di produzione durante tale periodo dell'inchiesta. Ove necessario i costi di produzione e le SGAV indicati sono stati corretti prima di essere usati per la verifica dell'esistenza di normali operazioni commerciali e per la costruzione del valore normale.

## 2. Prezzo all'esportazione

- (32) Poiché tutte le esportazioni del prodotto in esame realizzate da tutti e tre i produttori esportatori sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti della Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili.

## 3. Confronto

- (33) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, oneri all'importazione e imposte indirette, credito, servizio d'assistenza, commissioni e sconti e riduzioni.
- (34) Tutte e tre le società oggetto dell'inchiesta hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, a motivo che il prodotto simile sarebbe stato gravato, secondo quanto affermavano, da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo nel paese esportatore, ma che tali oneri erano rimborsati o non venivano versati quando il prodotto era esportato nella Comunità. Tutte le società avevano fatto ricorso al sistema di credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB) post-esportazione e/o al sistema di licenze preventive (Advance Licence Scheme — ALS) per tale motivo. La richiesta è stata respinta in quanto non è stata fornita alcuna prova del fatto che il prodotto simile fosse gravato da oneri all'importazione allorché esso era destinato al consumo interno. In alternativa, le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. Tuttavia, dal momento che le società non hanno potuto dimostrare che i sistemi DEPB post-esportazione e/o ALS incidessero sulla comparabilità dei prezzi, e in particolare che gli acquirenti sul mercato interno pagavano sempre e costantemente prezzi diversi grazie ai vantaggi dei sistemi summenzionati, la richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta.
- (35) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che viene rimborsata per il prodotto esportato nella Comunità. Si è accertato che la società in questione è stata effettivamente rimborsata all'atto dell'esportazione del prodotto in esame. Tuttavia, dato che non ha potuto dimostrare di essere stata rimborsata dell'intero importo dell'imposta indiretta in questione, l'adeguamento chiesto è stato rivisto al ribasso. Un'altra società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per un importo corrispondente a un'imposta indiretta che grava sul prodotto simile destinato al consumo in India e che non viene riscossa per il prodotto esportato nella Comunità. Si è appurato al riguardo che la società non aveva debitamente indicato i corrispondenti quantitativi di materie prime utilizzate nella produzione del prodotto simile. Pertanto, non vi erano elementi di prova che indicassero l'importo esatto dell'imposta indiretta gravante sul prodotto simile, e di conseguenza la richiesta è stata respinta.



- (36) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per un'imposta sulle vendite (imposta indiretta) istituita dalle autorità regionali indiane e pagata, secondo quanto affermato, sulle vendite interne. La società in questione è stata esentata dal depositare presso l'erario l'importo dell'imposta sulle vendite. Tale esenzione è concessa alle società che investono nella regione interessata. Al riguardo, non è stato dimostrato che la società aveva riscosso l'imposta in questione sulle sue vendite interne depositandola poi presso la tesoreria dello Stato, e pertanto che una tale imposta sulle vendite venisse a «gravare sul prodotto simile» venduto sul mercato interno. Di conseguenza, la richiesta di adeguamento è stata ritenuta ingiustificata.
- (37) Due società sottoposte a inchiesta hanno chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, per le differenze relative allo stadio commerciale. Non è stato possibile concedere tale adeguamento poiché queste società non hanno potuto dimostrare che il prezzo all'esportazione fosse ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che ciò avesse un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Più precisamente: secondo quanto asserito, esistevano, tanto sul mercato all'esportazione che su quello interno, due diversi stadi commerciali, ma non è stato possibile individuare costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi delle società in questione relativi ai diversi stadi commerciali del mercato interno dell'India. In alternativa, entrambe le società hanno chiesto lo stesso adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), o dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. La richiesta non poteva essere accettata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del medesimo regolamento, in quanto gli sconti sui quantitativi possono essere presi in considerazione per un adeguamento soltanto qualora vengano effettivamente accordati per le differenze tra i quantitativi direttamente connesse alle vendite in oggetto, e le società in questione non hanno concesso alcuno sconto di questo tipo. La richiesta non poteva essere accettata neppure ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, in quanto si è accertato che il modello descritto dalle società non veniva costantemente applicato alle loro vendite sul mercato interno, e si è inoltre constatato che tale richiesta era pressoché identica a quelle presentate per le differenze relative allo stadio commerciale e agli sconti sui quantitativi, le quali erano già state respinte.
- (38) Una società sottoposta a inchiesta ha chiesto un adeguamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera f), del regolamento di base, per le differenze relative ai costi rispettivi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto esportato o venduto sul mercato interno. Al riguardo la società non ha però potuto dimostrare che una differenza tra i due costi, tale da incidere sulla comparabilità dei prezzi, potesse essere direttamente collegata al costo dell'imballaggio per il prodotto in esame. La richiesta di adeguamento è stata pertanto respinta.

#### 4. Margini di dumping

##### a) Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta

- (39) I margini di dumping sono stati stabiliti mediante il confronto tra il valore normale medio ponderato per tipo di prodotto e il prezzo all'esportazione medio ponderato per tipo di prodotto.

##### b) Margine di dumping per le società che hanno collaborato ma non sono incluse nel campione

- (40) Per i produttori esportatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 17 del regolamento di base ma non sono stati sottoposti ad un esame individuale, il margine di dumping è stato stabilito, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base alla media ponderata dei margini di dumping delle società incluse nel campione.

##### c) Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

- (41) Per i produttori esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (42) Per il paese oggetto dell'inchiesta il volume delle esportazioni verso la Comunità indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato con le corrispondenti statistiche Eurostat delle importazioni per stabilire il livello complessivo di collaborazione.
- (43) Si è così accertato che il livello complessivo di collaborazione era elevato, e si è ritenuto opportuno calcolare per le società che non hanno collaborato all'inchiesta un margine di dumping residuo allo stesso livello del margine di dumping più elevato determinato per una società del paese in questione che aveva collaborato.

- (44) Il criterio di cui sopra per quanto riguarda le società che non hanno collaborato è stato inoltre ritenuto necessario per impedire che tali società traessero vantaggio dalla loro mancata collaborazione.
- (45) I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Indo Rama Synthetics Ltd	15,7 %
Reliance Industries Ltd	19,1 %
Welspun Syntex Ltd	17,2 %
Produttori esportatori che hanno collaborato, non inclusi nel campione	17,7 %
Produttori esportatori che non hanno collaborato	19,1 %

## E. INDUSTRIA COMUNITARIA

### 1. Produzione comunitaria

- (46) Gli FTP vengono fabbricati nella Comunità dalle seguenti società:
- tre produttori comunitari, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta. Due di questi produttori comunitari hanno sottoscritto la denuncia,
  - quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività nella denuncia stessa. Queste società non hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta, ma hanno dato il loro appoggio al procedimento,
  - altri due produttori non partecipanti alla denuncia che hanno fornito una serie di informazioni generali sulle loro attività e appoggiato la denuncia, senza tuttavia fornire informazioni più dettagliate,
  - altri quattordici produttori non partecipanti alla denuncia che non hanno collaborato all'inchiesta né hanno espresso il loro parere in proposito.
- (47) Pertanto, gli FTP fabbricati da tutte queste società costituiscono la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

### 2. Definizione dell'industria comunitaria

- (48) La produzione cumulata dei tre produttori che hanno collaborato all'inchiesta era pari, durante il PI, a 85 238 tonnellate, il che rappresentava il 37 % della produzione totale nella Comunità, che secondo le stime ammontava a 228 491 tonnellate. Tuttavia, sommando la produzione dei nove produttori che appoggiano il procedimento, si arriva a una percentuale pari al 74 % della produzione comunitaria totale durante il PI.
- (49) Una parte interessata ha affermato che soltanto tre produttori comunitari avevano collaborato all'inchiesta e che la loro produzione cumulata non rappresentava una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale. Detta parte interessata sosteneva inoltre che quattro dei sei produttori comunitari che hanno presentato la denuncia avevano deciso alla fine di non collaborare all'inchiesta in quanto non si consideravano danneggiati. Pertanto, il procedimento sarebbe stato avviato su falsi presupposti e i dati utilizzati per valutare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sarebbero fuorvianti.
- (50) Anzitutto, occorre osservare che tutte le società che hanno esplicitamente appoggiato la denuncia prima dell'apertura del procedimento rappresentavano circa due terzi della produzione comunitaria, e pertanto un tale sostegno era sufficiente ad avviare l'inchiesta. In secondo luogo, le tre società che hanno offerto piena collaborazione all'inchiesta rappresentavano più del 25 % della produzione comunitaria e, pertanto, una proporzione maggioritaria della stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (51) La Commissione considera pertanto, in via provvisoria, che i tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta costituiscano l'«industria comunitaria» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

## F. PREGIUDIZIO

## 1. Osservazioni preliminari

*Dati relativi alle importazioni*

- (52) Gli andamenti delle importazioni in termini di volume e di prezzi sono stati stabiliti sulla base dei dati Eurostat. Tutte le importazioni di FTP sono state effettuate sotto il codice NC 5402 33 00, sotto il quale non sono classificati altri prodotti. I dati Eurostat relativi all'India sono stati confrontati con quelli forniti dai produttori esportatori per il PI, accertando la quasi totale corrispondenza tra le due serie di dati.

*Dati relativi all'industria comunitaria*

- (53) I dati relativi all'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dai tre produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.

## 2. Consumo nella Comunità

- (54) Il consumo apparente di FTP nella Comunità è stato stabilito in base alle importazioni totali del prodotto in esame nella Comunità, al totale delle vendite accertate dell'industria comunitaria sul mercato comunitario e alle stime delle vendite degli altri produttori attivi nella Comunità sulla base delle risposte da essi fornite al questionario della Commissione, agli elementi di prova contenuti nella denuncia e alle statistiche Eurostat sulle esportazioni.
- (55) Il consumo comunitario di FTP ammontava all'incirca a 340 000 tonnellate (t) durante il PI. Come si ricava dalla tabella seguente, tale consumo è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia, va osservato che, dopo aver raggiunto una punta massima nel 1998, successivamente ha registrato una diminuzione.

Consumo comunitario	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	285 640	341 660	369 031	353 376	360 176	339 352
1996 = 100	100	120	129	124	125	119

## 3. Importazioni dall'India

*Volume delle importazioni*

- (56) Il volume delle importazioni originarie dell'India è triplicato nel corso del periodo in esame, passando da 7 583 t nel 1996 a 22 683 t nel PI. Facendo seguito a un netto incremento tra il 1996 e il 1998, le importazioni sono diminuite nel 1999 per poi riprendere ad aumentare nel 2000. Hanno quindi registrato un'ulteriore crescita del 17 % durante il PI rispetto all'anno 2000.
- (57) La quota di mercato delle importazioni in oggetto ha raggiunto il 7 % durante il PI, rispetto a una percentuale del 3 % registrata all'inizio del periodo in esame.

Importazioni dall'India	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	7 583	16 992	18 064	11 824	18 752	22 683
1996 = 100	100	224	238	156	247	301
Quota di mercato	3 %	5 %	5 %	3 %	5 %	7 %

*Prezzi delle importazioni*

- (58) I prezzi delle importazioni in oggetto sono diminuiti del 7 % nel corso del periodo in esame. Un drastico calo dei prezzi si è verificato nel 1999, quando le importazioni hanno registrato una netta diminuzione in volume.

Prezzi cif	1996	1997	1998	1999	2000	PI
EUR/kg	1,86	1,99	1,69	1,40	1,77	1,73
1996 = 100	100	107	91	75	95	93

*Sottoquotazione dei prezzi*

- (59) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita del prodotto in esame applicati dall'industria comunitaria sono stati confrontati ai prezzi delle importazioni indiane sul mercato comunitario durante il PI, sulla base della media ponderata dei prezzi per tipo di FTP.
- (60) Le caratteristiche di cui si è tenuto conto nell'effettuare il confronto tra i prodotti importati e gli FTP fabbricati dall'industria comunitaria sono: il decitex (numero di grammi per 1 000 metri di filato), il numero di filamenti, le modifiche chimiche (ad esempio eventuali caratteristiche ignifughe) e la colorazione del filato (non tinto, tinto in massa o tinto secondo metodi tradizionali).
- (61) I prezzi delle importazioni indiane sono quelli indicati nelle risposte al questionario dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, a livello cif frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione. I prezzi dell'industria comunitaria sono quelli indicati nelle risposte al questionario per le vendite realizzate dall'industria nella Comunità al primo acquirente indipendente, a livello franco fabbrica.
- (62) Su tale base, il margine di sottoquotazione accertato, espresso in percentuale dei prezzi dell'industria comunitaria, era compreso tra il 21 % e il 36 % per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta.

**4. Situazione dell'industria comunitaria***Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti*

- (63) La produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 18 % nel corso del periodo in esame, ma ha registrato un calo del 3 % nel PI rispetto al 2000. Nel corso dello stesso periodo, le capacità di produzione sono aumentate del 33 %. Si è provveduto ad ampliare e modernizzare costantemente tali capacità per aumentare la competitività dell'industria comunitaria. L'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto piuttosto elevato fino al 1998, ma è poi diminuito di 11 punti percentuali nel periodo successivo.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Produzione (in tonnellate)	72 330	80 130	83 860	79 607	88 189	85 239
1996 = 100	100	111	116	110	122	118
Capacità (in tonnellate)	76 104	84 685	88 240	91 506	98 713	101 400
1996 = 100	100	111	116	120	130	133
Indice di utilizzazione degli impianti	95 %	95 %	95 %	87 %	89 %	84 %

*Scorte*

- (64) Il livello delle scorte finali variava a seconda degli anni, mostrando in ogni caso una tendenza a diminuire legata ai livelli di produzione.

Scorte	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Tonnellate	5 958	4 791	3 627	1 824	1 794	5 184
1996 = 100	100	80	61	31	30	87

*Volume delle vendite, quota di mercato e crescita*

- (65) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario durante il periodo in esame hanno registrato un aumento dell'8 % in volume. Tuttavia, la loro crescita non è stata pari a quella del consumo, che è aumentato del 16 % nel corso dello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di 2 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Volume delle vendite (in tonnellate)	72 318	82 501	85 434	82 749	84 964	77 846
1996 = 100	100	114	118	114	117	108
Quota di mercato	25 %	24 %	23 %	24 %	24 %	23 %

*Fattori che incidono sui prezzi*

- (66) I prezzi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti del 9 % nel corso del periodo in esame. I volumi in costante crescita delle importazioni originarie dell'India e i loro bassi prezzi, caratterizzati per di più da una tendenza alla diminuzione, hanno determinato un sostanziale ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria. Quest'ultima è stata costretta ad abbassare i suoi prezzi per cercare di preservare la sua quota di mercato.

Prezzo di vendita medio (alla consegna)	1996	1997	1998	1999	2000	PI
EUR/kg	2,94	3,00	2,93	2,69	2,58	2,68
1996 = 100	100	102	100	91	88	91

*Redditività*

- (67) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di utili sulle vendite nette sul mercato comunitario, ha registrato un netto calo nel corso del periodo in esame, passando da + 3 % nel 1996 a - 12 % nel PI.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Redditività	3 %	7 %	8 %	2 %	- 7 %	- 12 %

*Investimenti e capacità di ottenere capitali*

- (68) Benché nel corso del periodo in esame gli investimenti siano stati ingenti e sostenuti, durante il PI erano tuttavia scesi a un livello più basso. La maggior parte della spesa in investimenti è stata registrata sotto la categoria macchinari, attrezzature e altre voci. Nel 1998, il livello particolarmente elevato degli investimenti coincideva con l'apertura da parte di un produttore comunitario di un nuovo impianto di produzione di FTP in un periodo in cui le prospettive finanziarie dell'industria comunitaria erano ancora buone.

Investimenti	1996	1997	1998	1999	2000	PI
in migliaia di EUR	35 997	30 138	57 567	39 158	33 884	23 051
1996 = 100	100	84	160	109	94	64

- (69) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società di controllo, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, considerato il livello delle perdite dell'industria durante il PI, in tale periodo dell'inchiesta la sua capacità di ottenere capitali era gravemente diminuita.

*Utile sul capitale investito (ROI)*

- (70) Nel valutare l'impatto delle importazioni in dumping sull'utile sul capitale investito (return on investments — ROI) ottenuto dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato il profitto o le perdite al lordo delle imposte rispetto al totale delle attività dell'industria comunitaria.

- (71) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il ROI è stato quindi ripartito in modo da riflettere questa percentuale.
- (72) L'andamento del ROI era conforme alle cifre relative alla redditività, e indicava un evidente deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Rendimento delle attività totali	20 %	25 %	19 %	4 %	- 3 %	- 10 %

#### *Flusso di cassa*

- (73) Le vendite di FTP rappresentano la maggior parte del fatturato dell'industria comunitaria. Il flusso di cassa è stato quindi ripartito in modo da riflettere una tale percentuale.
- (74) Le cifre riportate nella tabella seguente relative al flusso di cassa dell'industria comunitaria confermano chiaramente il deterioramento della sua situazione finanziaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Flussi di cassa netti in entrata/uscita provenienti da tutte le attività, in migliaia di EUR	23 014	30 128	14 778	38 113	15 427	15 836
Valore indicizzato	100	131	64	166	67	69

#### *Occupazione, produttività e salari*

- (75) La tabella seguente riporta il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria nelle attività relative al prodotto in esame e il costo del lavoro associato a questi addetti.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Numero di lavoratori impiegati	1 180	1 260	1 419	1 482	1 487	1 403
1996 = 100	100	107	120	126	126	119
Costo del lavoro, in migliaia di EUR	27 362	32 522	35 035	38 864	39 861	40 832
1996 = 100	100	119	128	142	146	149
Produttività	61 297	63 595	59 098	53 716	59 307	60 755
1996 = 100	100	104	96	88	97	99

- (76) Il numero di lavoratori impiegati dall'industria comunitaria alla fine del PI era di 1 403, il che equivale a una crescita complessiva del 19 % nel corso dell'intero periodo in esame, dovuta però soprattutto a un importante aumento nel 1999, quando l'industria aveva deciso di incrementare in misura sostanziale le sue capacità di produzione. Una tale crescita era stata pianificata in un periodo in cui le prospettive dell'industria erano ancora buone (cfr. il considerando 68). Il costo del lavoro in relazione al numero di impiegati è aumentato del 30 % nel corso dello stesso periodo.
- (77) La produttività nel PI è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 1996. Nel 1999, quando le capacità di produzione avevano registrato un incremento in parallelo all'aumento del numero di addetti, il livello di produttività aveva registrato un temporaneo calo.

#### *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (78) Nel 1997 e 1998 la situazione finanziaria dell'industria comunitaria era soddisfacente, a dimostrazione del fatto che essa si era ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping sulle importazioni originarie di paesi terzi nei cui confronti erano state istituite misure antidumping (cfr. il considerando 3).

*Margine di dumping effettivo*

- (79) I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (cfr. il considerando 45). I margini calcolati sono chiaramente superiori alla soglia minima. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

**5. Conclusioni relative al pregiudizio**

- (80) Tra il 1996 e il PI, il volume delle importazioni di FTP originarie dell'India è triplicato, passando da meno di 7 500 t a oltre 22 000 t. Questo ha determinato un incremento complessivo della quota di mercato di tali importazioni di 4 punti percentuali in un periodo in cui il consumo registrava una crescita del 19 %. I prezzi delle importazioni in oggetto sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante l'intero periodo in esame, con una sottoquotazione dei prezzi compresa tra il 30 % e il 45 %.
- (81) Contemporaneamente, tra il 1996 e il PI la situazione dell'industria comunitaria è andata peggiorando, in particolare in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di ottenere capitali. I risultati finanziari insufficienti dell'industria comunitaria erano dovuti al ribasso dei suoi prezzi.
- (82) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

**G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO****1. Introduzione**

- (83) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da detti altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.
- (84) Le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni originarie della Thailandia, dell'Indonesia, di Taiwan e della Malaysia, sono destinate a eliminare le pratiche di dumping pregiudizievoli di questi paesi. Inoltre, le importazioni di FTP originarie di questi quattro paesi formano attualmente oggetto di un'inchiesta antidumping (cfr. il considerando 3), ed è questo un elemento di cui si è tenuto conto nella presente analisi.

**2. Effetti delle importazioni in dumping***Volume*

- (85) Le importazioni di FTP originarie dell'India sono triplicate nel corso del periodo in esame fino a raggiungere un livello di 22 683 t durante il PI.
- (86) Il considerevole incremento in volume delle importazioni originarie dell'India e il loro aumento in termini di quota di mercato nel corso del periodo in esame, a prezzi che rimanevano ben al di sotto di quelli praticati dall'industria comunitaria, hanno coinciso con un periodo di grave deterioramento della situazione di tale industria, in particolare in termini di quota di mercato, prezzi di vendita, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali, utile sul capitale investito e redditività.
- (87) Tale deterioramento è stato particolarmente pronunciato tra il 2000 e il PI, quando il volume delle importazioni in dumping ha raggiunto livelli eccezionali, registrando un ulteriore aumento del 17 %.

*Prezzi*

- (88) Nel periodo tra il 1996 e il PI i prezzi delle importazioni in dumping sono diminuiti del 7 %, mentre la loro quota di mercato aumentava di 4 punti percentuali. Nello stesso periodo, l'industria comunitaria applicava un ribasso del 9 % ai suoi prezzi di vendita, in un inutile tentativo di mantenere la sua quota di mercato allo stesso livello.

- (89) I prezzi delle importazioni in dumping rimanevano costantemente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, con un margine di sottoquotazione compreso tra il 30 % e il 45 % per i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta durante il PI.
- (90) Si ritiene pertanto che la pressione esercitata dalle importazioni in oggetto, il cui volume e la cui quota di mercato sono aumentati in misura notevole a partire dal 1996 e che sono state realizzate a prezzi in dumping molto bassi, abbia determinato un ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria e un deterioramento della sua situazione finanziaria.

### 3. Effetti di altri fattori

#### *Importazioni originarie di altri paesi terzi*

- (91) Sono quattro i paesi esportatori di FTP nella Comunità soggetti a misure antidumping: Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. Durante il PI la quota di mercato complessiva di questi quattro paesi era del 18 %. Nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni originarie dei suddetti paesi è aumentato del 41 %, passando da circa 43 000 t nel 1996 a 61 000 t nel PI. La media dei prezzi cif di queste importazioni è nettamente inferiore a quella dei prezzi dell'industria comunitaria. I produttori esportatori dell'Indonesia e di Taiwan che hanno beneficiato di aliquote del dazio antidumping dello 0 % sono quelli che hanno in realtà incrementato le loro vendite sul mercato comunitario. Non si può escludere che tali importazioni abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. La questione viene esaminata nelle due inchieste di riesame attualmente in corso, avviate entrambe il 31 maggio 2002 <sup>(1)</sup> ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (92) Le importazioni originarie di altri paesi terzi rappresentavano una quota di mercato del 19 % durante il PI e sono aumentate, in volume, del 47 % nel corso del periodo in esame. Le importazioni caratterizzate dai volumi più elevati erano originarie degli Stati Uniti, della Turchia e della Corea del Sud. La media dei prezzi cif di queste importazioni è leggermente inferiore a quella dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Se si tiene conto, tuttavia, dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione, tali prezzi sono all'incirca allo stesso livello dei prezzi dell'industria. Di conseguenza, non è possibile ritenere che queste importazioni abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia						
Quantità in tonnellate	43 443	50 030	55 778	61 485	62 450	61 193
Quota di mercato	15 %	15 %	15 %	17 %	17 %	18 %
Prezzi cif in EUR/kg	1,88	2,02	1,66	1,38	1,81	1,85
Altri paesi terzi						
Quantità in tonnellate	41 574	61 630	73 575	75 912	68 209	61 377
Quota di mercato	15 %	20 %	20 %	22 %	19 %	19 %
Prezzi cif in EUR/kg	2,30	2,30	2,09	1,86	2,29	2,30

#### *Prezzi delle materie prime*

- (93) Le principali materie prime utilizzate nella produzione di FTP sono i filati di poliesteri orientati.
- (94) L'industria comunitaria si rifornisce di filati di poliesteri orientati sia sul mercato comunitario che al di fuori di esso. Parte di questa materia prima viene anche acquistata presso le sue società collegate. Un confronto dettagliato, decitex per decitex, tra i prezzi praticati all'interno di uno stesso gruppo, i prezzi pagati sul mercato e quelli pubblicati dalla stampa specializzata (PCI) ha dimostrato che gli acquisti dalle società collegate sono stati effettuati al prezzo prevalente sul mercato. Anche le condizioni di vendita erano simili alle condizioni generali del mercato.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 31.5.2002, pagg. 2 e 5.



- (95) Il prezzo effettivo pagato dall'industria comunitaria per l'acquisto dei filati di poliesteri orientati, come risulta dalla seguente tabella, ha registrato un notevole aumento nel periodo 1997-98, per poi scendere a un livello inferiore a quello dell'inizio del periodo in esame. Pertanto, non è possibile ritenere che i costi delle materie prime abbiano arrecato un pregiudizio all'industria comunitaria.

	1996	1997	1998	1999	2000	PI
Costo medio dei filati di poliesteri orientati in EUR/kg	1,5	2,0	1,7	1,4	1,4	1,4

#### *Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria*

- (96) Il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria è aumentato di quasi il 400 % nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere la cifra di 5 200 t, in quanto l'industria comunitaria ha sviluppato relazioni commerciali a lungo termine con partner al di fuori della Comunità. Va osservato che le tonnellate effettive esportate di cui sopra restano marginali se paragonate al volume delle vendite totali dell'industria.
- (97) In conclusione si è ritenuto che, dato che hanno registrato un incremento nel corso del periodo in esame, le esportazioni dell'industria comunitaria non possono essere responsabili del pregiudizio da essa subito.

#### *Variazioni dell'andamento del consumo*

- (98) Il consumo del prodotto in esame nella Comunità è aumentato del 19 % nel corso del periodo in esame. Si è considerato pertanto che questo fattore non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

#### *Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio*

- (99) Il consistente incremento, in termini di volume e di quota di mercato, delle importazioni originarie del paese interessato nel corso del periodo in esame, e in particolare durante il PI, nonché il loro livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PI, hanno avuto gravi ripercussioni negative sulla quota di mercato e sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria. Ciò a sua volta ha inciso negativamente su una serie di indicatori economici dell'industria, in particolare sulla redditività e sull'utile sul capitale investito. Data l'analisi di cui sopra, si è ritenuto che le importazioni di FTP originarie dell'India abbiano avuto un considerevole impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, e che gli effetti dovuti ad altri fattori, in particolare le importazioni da paesi terzi tra cui Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, non fossero tali da modificare la conclusione in base alla quale vi è una genuina e sostanziale relazione di causa ed effetto tra le importazioni in dumping provenienti dall'India e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Alla luce di tale analisi, in cui si è provveduto a distinguere e separare opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievole delle importazioni in dumping, si è concluso che i suddetti altri fattori, di per sé, non sono sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato possa essere attribuito alle medesime importazioni in dumping.

- (100) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie del paese interessato hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

## H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

### 1. Osservazioni generali

- (101) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievole di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure era contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.

## 2. L'inchiesta

- (102) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime e utilizzatori industriali del prodotto in esame. In totale, sono stati inviati 13 questionari a fornitori, 21 a utilizzatori, 14 ad importatori e 16 agli altri produttori di FTP.
- (103) Le seguenti parti hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:
- un fornitore diretto di materie prime che rifornisce l'industria comunitaria di MEG (glicole monoetilenico) e di PTA (acido tereftalico purificato):
    - BP Chemicals Ltd (Regno Unito)
  - un utilizzatore del prodotto in esame che fabbrica prodotti tessili da utilizzare principalmente nell'industria automobilistica e della tappezzeria:
    - Mattes & Ammann KG (Germania)
  - altri due produttori di FTP:
    - FITEXAR SA (Portogallo)
    - Manifattura di Stabbia SpA (Italia)

nessun importatore del prodotto in esame ha risposto al questionario.

## 3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria e sugli altri produttori di FTP nella Comunità

- (104) L'industria comunitaria è efficiente ed è in grado di rifornire il mercato. Si deve anzi osservare che essa si è adoperata per quanto possibile per soddisfare le esigenze degli utilizzatori, in particolare quelle dell'industria automobilistica, la quale richiede la consegna di prodotti di alta qualità non a scadenze fisse, ma secondo le proprie necessità. L'industria comunitaria ha dato prova della sua volontà di mantenere una presenza concorrenziale sul mercato comunitario. Esempi delle iniziative prese dall'industria in tal senso:
- a) lo sviluppo di prodotti specifici destinati a rifornire nicchie di mercato;
  - b) l'aumento della produttività, in particolare mediante un ricorso generalizzato a moderne tecniche di produzione (ad esempio una maggiore meccanizzazione e informatizzazione).
- (105) È evidente che le misure proposte andrebbero a vantaggio dell'industria comunitaria. Non vi è motivo di dubitare dell'efficienza e competitività di tale industria in una situazione in cui prevalgono normali condizioni di mercato. Quest'ipotesi è suffragata dal livello di redditività registrato dall'industria tra il 1996 e il 1999, come pure dalla sua posizione sul mercato comunitario nel settore dei prodotti di specialità, che non è stato ancora preso di mira dalle importazioni in dumping.
- (106) L'industria comunitaria è stata danneggiata dalle pratiche di dumping pregiudizievoli. I prezzi delle importazioni in dumping dall'India erano inferiori a quelli di vendita dell'industria comunitaria e hanno avuto un effetto di ribasso su questi ultimi, determinando una leggera diminuzione della quota di mercato dell'industria e impedendo che tale quota crescesse con la stessa rapidità del mercato. Le importazioni in dumping dall'India hanno seriamente eroso la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria. Un'altra conseguenza è stata la riduzione degli investimenti, in particolare durante il PI. Se la situazione rimarrà immutata, l'industria comunitaria continuerà a registrare perdite allo stesso livello raggiunto durante il PI e la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine ne risulterà compromessa. Anche gli altri produttori comunitari che hanno risposto al questionario della Commissione erano dello stesso parere.
- (107) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari.

## 4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli importatori

- (108) Nessun importatore od operatore commerciale ha risposto al questionario della Commissione.
- (109) La mancata collaborazione da parte degli importatori nella presente inchiesta ha indotto la Commissione a concludere che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni originarie dell'India non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla situazione degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali di FTP della Comunità.

### 5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime

- (110) I produttori comunitari acquistano principalmente glicole monoetilenico (MEG), acido tereftalico purificato (PTA) o dimetiltereftalato (DMT) per produrre filati di poliesteri orientati e successivamente testurizzarli per farne degli FTP. Alcuni produttori comunitari acquistano anche direttamente i filati di poliesteri orientati.
- (111) Il fornitore che ha collaborato all'inchiesta dispone attualmente di una forza lavoro di oltre 300 persone impiegate nella produzione di PTA e di MEG.
- (112) Questo fornitore lavorava a stretto contatto con i produttori comunitari, ricavando una parte sostanziale del suo fatturato dalle vendite realizzate a questi ultimi. Pertanto, un'eventuale diminuzione degli acquisti dell'industria comunitaria avrebbe ripercussioni molto serie su questa società.
- (113) È evidente che l'istituzione delle misure in questione contribuirebbe a mantenere l'attuale livello di attività dell'industria comunitaria e, per estensione, quello dei suoi fornitori. La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse delle industrie fornitrici.

### 6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori

- (114) Come si è già ricordato, soltanto un utilizzatore ha collaborato all'inchiesta. Questo utilizzatore si preoccupa soprattutto dell'eventualità di un'ulteriore concentrazione del settore degli FTP qualora siano istituite le misure antidumping, dal momento che si sono verificati alcuni fenomeni di concentrazione nell'ambito delle grandi società multinazionali.
- (115) L'argomento non è convincente, dato che durante il PI l'industria comunitaria contava 23 produttori. Inoltre, qualora le misure non venissero istituite, la difficile situazione finanziaria dell'industria comunitaria porterebbe probabilmente a un'ulteriore concentrazione su scala mondiale. Non solo, ma l'esistenza stessa di tale industria potrebbe essere in pericolo, il che comporterebbe la totale dipendenza degli utilizzatori dalle importazioni del prodotto in esame. Se invece le misure verranno imposte, è probabile che i vari produttori comunitari continuino a competere tra di loro e con le importazioni non oggetto di dumping, garantendo così agli utilizzatori le migliori condizioni di mercato.
- (116) Si è pertanto concluso in via provvisoria che, data la scarsità di risposte al questionario della Commissione e le osservazioni presentate dall'unica società che ha risposto, l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.

### 7. Conclusioni

- (117) L'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari di FTP e dei fornitori di materie prime: consentirà loro infatti di migliorare la loro redditività e, eventualmente, di realizzare nuovi investimenti, il che è essenziale per la loro efficienza economico-finanziaria.
- (118) Qualora le misure non vengano istituite, il continuo calo della redditività dell'industria comunitaria osservato nel corso dell'intero periodo in esame comprometterà seriamente la sua efficienza economico-finanziaria.
- (119) Si è inoltre concluso che l'istituzione delle misure antidumping non avrebbe conseguenze negative sull'efficienza economico-finanziaria e sulla competitività degli utilizzatori.
- (120) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi per non istituire misure antidumping provvisorie nel presente caso.

#### I. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

##### 1. Margine di eliminazione del pregiudizio

- (121) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, si è ritenuto opportuno adottare misure antidumping sotto forma di dazi provvisori.

- (122) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (123) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria un congruo margine di profitto dell'8 %, ritenuto necessario per assicurare l'efficienza economico-finanziaria dell'industria. Si tratta inoltre del margine di profitto che tale industria aveva registrato nel 1998, quando le importazioni in dumping dall'India non avevano esercitato un tale effetto di depressione dei suoi prezzi e le importazioni dai paesi soggetti alle misure erano già a un livello simile a quello prevalente durante il PI. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di eliminazione del pregiudizio.
- (124) Per poter calcolare il margine di eliminazione del pregiudizio applicabile ai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono stati inclusi nel campione, si è fatto ricorso al margine di eliminazione del pregiudizio medio ponderato delle società incluse nel campione.
- (125) Per i produttori esportatori indiani che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono manifestati in altro modo, il margine di eliminazione del pregiudizio unico a livello nazionale è stato determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Dato il notevole livello di collaborazione, per le società che non hanno collaborato all'inchiesta si è ritenuto opportuno fissare il margine di eliminazione del pregiudizio allo stesso livello del margine di pregiudizio più elevato calcolato per una società del paese in questione che aveva collaborato.

## 2. Misure provvisorie

- (126) Dal momento che i margini di dumping sono risultati inferiori ai margini di eliminazione del pregiudizio, l'importo dei dazi provvisori da istituire deve corrispondere ai margini di dumping accertati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (127) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio <sup>(1)</sup> (di seguito: «il regolamento di base antisovvenzioni») e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (128) È stato proposto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, un dazio compensativo provvisorio corrispondente all'importo della sovvenzione, che è risultato inferiore al margine di pregiudizio. Tutti i sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta che sono risultati essere compensabili costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indiani, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, i margini di dumping provvisori calcolati per i produttori esportatori indiani che hanno collaborato all'inchiesta sono in parte dovuti all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi importi delle sovvenzioni e margini di dumping accertati a titolo provvisorio. Il dazio antidumping provvisorio deve quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping restante dopo l'imposizione del dazio compensativo provvisorio che compensa l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza, l'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al livello del margine di dumping una volta sottratta l'aliquota del dazio compensativo delle sovvenzioni all'esportazione, come viene illustrato nella tabella seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

Nome della società	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo provvisorio delle sovvenzioni all'esportazione	Dazio antidumping provvisorio
Indo Rama Synthetics Limited	15,7 %	4,1 %	11,6 %
Reliance Industries Limited	19,1 %	0 %	19,1 %
Welspun Syntex Limited	17,2 %	9,1 %	8,1 %
Produttori non inseriti nel campione che hanno collaborato	17,7 %	5,0 %	12,7 %
Tutte le altre società	19,1 %	9,1 %	10,0 %

- (129) Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (130) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione <sup>(1)</sup> con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, provvederà a modificare di conseguenza il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

### 3. Disposizioni finali

- (131) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri di cui al codice NC 5402 33 00 originari dell'India.
- Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

<sup>(1)</sup> Commissione europea  
 Direzione generale del Commercio  
 Direzione B  
 J-79 5/17  
 Rue de la Loi/Wetstraat 200  
 B-1049 Bruxelles

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Chhabria Polyester Corporation Mehta House, 1 <sup>st</sup> Floor, 91, Bombay Samachar Marg, Mumbai 400 023, India	12,7	A 388
Indo Rama Synthetics Limited 51-A, Industrial Area, Sector III, Pithampur, 453 001, Distt. Dhar, Madhya Pradesh, India	11,6	A 389
Microsynth Fabrics Limited 6, Jai Tirath Mansion, Barrack Road, Behind Metro Cinema, Mumbai 400 020, India	12,7	A 390
Modern Petrofils NH No 8, Baman Gam, Taluka: Karjan, Distt: Baroda 391 210, India	12,7	A 391
Nova Petrochemicals Limited 402, Trividh Chambers, Ring Road, Surat, India	12,7	A 392
Parasrampur Industries Limited 208, Nariman Point, Bombay 400 021, India	12,7	A 393
Reliance Industries Limited Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai, 400 021, India	19,1	A 394
Sarla Polyester Limited 304, Arcadia, 195 Nariman Point, Mumbai, 400 021, India	12,7	A 395
Supertex Industries Limited Balkrishna Krupa, 2 <sup>nd</sup> Floor, 45/49, Babu Genu Road, Prin- cess Stree, Mumbai, 400 002, India	12,7	A 396
Welspun Syntex Limited Kamani Wadi, 1 <sup>st</sup> Floor, 542, Jaganath Shankar Sheth Road, Chira Bazar, Mumbai, 400 002, India	8,1	A 397
Tutte le altre società	10,0	A 999

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

#### Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Pascal LAMY  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1413/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*  
 J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
 Direttore generale dell'agricoltura

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,40	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	12,06	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1414/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	43,01 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	43,01 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	43,01 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	43,01 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	46,76
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	46,76
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	46,76
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° agosto 2002**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la prima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,940 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GUL 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1416/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° agosto 2002**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1393/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1393/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 11.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione (²) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media (¹)	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (³)	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	8,01
1002 00 00	Segala	29,61
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	29,61
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (⁴)	29,61
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,99
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (⁵)	42,99
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	39,70

(¹) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(²) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(³) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁴) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(⁵) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 31.7.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	138,10	133,93	125,44	99,50	179,63 (**)	169,63 (**)	104,64 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	22,28	11,83	12,88	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	20,88	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,76 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,79 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 11 9000	—	EUR/t	—
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9100	C01	EUR/t	0,70
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C01	EUR/t	0,65
1001 90 99 9000	C01	EUR/t	0	1101 00 15 9150	C01	EUR/t	0,60
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9170	C01	EUR/t	0,55
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9180	C01	EUR/t	0,51
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C01	EUR/t	50,00
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C01	EUR/t	39,50
1005 90 00 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9400	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
				1103 11 90 9200	C06	EUR/t	0 <sup>(1)</sup>
				1103 11 90 9800	—	EUR/t	—

<sup>(1)</sup> Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia, della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Lituania, dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, della Lettonia e dell'Ungheria.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 <sup>(6)</sup>, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 26 luglio al 1° agosto 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.<sup>(5)</sup> GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 26 luglio al 1° agosto 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.  
<sup>(5)</sup> GUL 142 del 31.5.2002, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 26 luglio al 1° agosto 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,50 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GUL 181 dell'1.7.1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GUL 193 del 29.7.2000, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GUL 147 del 30.6.1995, pag. 7.  
<sup>(4)</sup> GUL 89 del 29.3.2001, pag. 16.  
<sup>(5)</sup> GUL 142 del 31.5.2002, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1389/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1389/2002, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1389/2002, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 32.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,76 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,76 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	88,84 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,76 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	46,76 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4676 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 1° agosto 2002**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).



**REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2002 DELLA COMMISSIONE****del 1° agosto 2002****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2002, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1397/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1397/2002 in base ai dati di cui la

Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1397/2002 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.<sup>(3)</sup> GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 22.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 1° agosto 2002, che modifica tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	46,76	46,76

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

**relativa alle misure adottate dall'Italia per il recupero e il completamento delle aree artigianali attrezzate, realizzate per conto della SIRAP SpA e per l'assegnazione ai Comuni di lotti e di capannoni industriali**

[notificata con il numero C(2002) 611]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/633/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

pervenute alla Commissione il 23 febbraio 1998 ed il 16 aprile 1998. La Commissione ha posto altri quesiti il 4 giugno 1998, cui l'Italia ha risposto il 16 ottobre 1998.

- (4) Nel quadro dell'esame di detto aiuto, la Commissione è inoltre venuta a conoscenza di un regime concernente l'assegnazione a piccole e medie imprese (PMI) di lotti e di capannoni industriali da parte delle amministrazioni comunali. Tali disposizioni sono state comunicate alla Commissione in allegato alla lettera del 16 aprile 1998 di cui al punto 3.

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 6 ottobre 1997, l'Italia ha notificato, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, un progetto di legge della Regione Sicilia, relativo a «Norme per il recupero e il completamento delle aree artigianali attrezzate, realizzate a cura della Sirap SpA».
- (2) Con lettera del 21 ottobre 1997, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni.
- (3) Il 10 dicembre 1997, l'Italia ha comunicato alla Commissione che il progetto notificato era stato approvato con legge 24 dicembre 1997, n. 46 della Regione Siciliana <sup>(2)</sup> (in prosieguo legge n. 46/1997) e ne hanno trasmesso il testo. La risposta alla richiesta di ulteriori informazioni è pervenuta il 15 gennaio 1998. Dette informazioni sono

- (5) Il 9 dicembre 1998, la Commissione ha deciso di avviare procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti degli aiuti in questione. L'Italia ne è stata informata con lettera del 30 dicembre 1998. La pubblicazione di tale lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> non ha suscitato alcuna reazione da parte di terzi. L'Italia ha invece replicato con lettera pervenuta alla Commissione il 10 marzo 1999. Il 24 novembre 1999 si è svolta a Bruxelles una riunione fra rappresentanti dell'Italia e della Regione Siciliana. La Commissione ha ricevuto un'ultima lettera da parte dell'Italia il 7 giugno 2001, nella quale l'Italia si è impegnata ad applicare le misure in oggetto nei limiti stabiliti dalla Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 162 del 10.6.2000, pag. 4.

<sup>(2)</sup> G.U.R.S. del 30.12.1997.

<sup>(3)</sup> GU C 162 del 10.6.2000, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

## II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

### II.1. Antecedenti della Sirap: la decisione del 3 marzo 1999

- (6) Sirap SpA (in prosieguo Sirap) era un'impresa pubblica incaricata dello sviluppo economico del territorio della Regione Siciliana (Regione ammissibile agli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), che è stata posta in liquidazione il 1° febbraio 1993. In seguito a tale liquidazione, le imprese che avevano effettuato lavori per conto della Sirap non hanno più potuto ottenere il pagamento dei loro crediti e per la maggior parte hanno dovuto essere poste in liquidazione. Per ovviare a tale situazione, l'Italia aveva concesso una prima misura d'aiuto sotto forma di garanzie e di abbuono di interessi agli imprenditori in questione, onde evitare un fenomeno di fallimenti a catena.
- (7) Nel quadro dell'esame della misura di aiuto in questione la Commissione ha stabilito, con decisione 1999/678/CE<sup>(6)</sup>, che gli aiuti accordati dall'Italia alle imprese danneggiate dalla liquidazione della Sirap SpA costituivano aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La principale motivazione della decisione risiedeva nel fatto che tali aiuti permettevano ai beneficiari di evitare, in parte, di sostenere le conseguenze del fallimento del promotore dei lavori. Pertanto le imprese venivano a trovarsi in una situazione artificiosamente più favorevole di altre imprese analoghe operanti in Italia. La Commissione aveva quindi concluso che le misure non potevano beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. L'Italia era dunque tenuta a porre termine al regime di aiuti per la parte non coperta dalla regola «de minimis», e ad adottare le misure appropriate per assicurare la restituzione di tutti gli aiuti indebitamente versati. Tuttavia tale decisione non ha dato luogo ad alcun rimborso di aiuti illegittimi, in quanto l'Italia aveva dichiarato che nessun aiuto era stato né sarebbe stato versato prima dell'adozione di una decisione finale.

### II.2. Sirap e le misure in oggetto

- (8) La Sirap aveva il compito di ordinare e dirigere lavori di sistemazione del territorio per favorire l'insediamento di imprese. Nella fattispecie si trattava delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree artigianali attrezzate nonché della costruzione di capannoni ad uso industriale. La misura selezionata dall'Italia prevedeva il pagamento di crediti vantati dai liberi professionisti per attività di progettazione dei lavori, di direzione dei lavori, di contabilità, dalle imprese esecutrici dei lavori e dai proprietari dei terreni dove sono stati effettuati i lavori. Il pagamento di detti crediti doveva essere effettuato dalla Sirap mediante fondi versati a più riprese nel tempo dalla Regione Siciliana, dato che la Sirap operava in base ad un contratto concluso con quest'ultima. In seguito alla liquidazione della Sirap nel febbraio 1993,

gran parte di queste opere non ha potuto essere completata, per il mancato pagamento degli imprenditori, il che ha appunto reso necessario l'intervento della Regione per finanziare il completamento dei lavori e consegnare le opere realizzate ai comuni<sup>(6)</sup>. Il pagamento di tali crediti doveva essere effettuato entro il limite delle somme inizialmente previste per il finanziamento dei lavori. Qualora il totale di detti crediti avesse superato i fondi disponibili, i rimborsi sarebbero stati ridotti proporzionalmente.

### II.3. Le misure notificate (ex N 693/97)

- (9) Con lettera del 6 ottobre 1997, l'Italia ha notificato, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, le misure previste per il recupero e il completamento delle aree artigianali attrezzate, realizzate per conto della Sirap SpA, già posta in liquidazione. Tali misure sono contenute nella legge n. 46/1997<sup>(7)</sup> e prevedono i tre tipi di interventi seguenti:
- a) le opere relative alle aree artigianali attrezzate (principalmente lavori d'urbanizzazione) e la cui realizzazione, affidata alla Sirap SpA, non è stata portata a termine in seguito alla dichiarazione di fallimento della suddetta società, sono consegnate alle amministrazioni dei comuni competenti. La Regione Siciliana è autorizzata a provvedere al pagamento dei crediti vantati dalle imprese esecutrici dei lavori per conto della Sirap nei limiti delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi al momento della realizzazione dei lavori in questione. Il pagamento è subordinato alla condizione che i beneficiari non abbiano richiesto l'insinuazione al passivo del fallimento della Sirap SpA. Gli articoli 2 e 3 della legge n. 46/1997 prevedono che, una volta completate, le opere finanziate dalla Regione Siciliana siano consegnate ai comuni.
- b) L'articolo 4 della legge n. 46/1997 prevede che la Regione conceda ai comuni, per il 1997, finanziamenti per il completamento delle opere relative alle aree artigianali attrezzate a concorrenza dell'importo di 21 miliardi di ITL (10 845 594 EUR).
- c) La Regione accorda un contributo fino all'80 % della spesa necessaria alle cooperative di artigiani e loro consorzi o a società consortili che realizzino o terminino esse stesse i lavori. Il contributo è ridotto al 50 % per le imprese che eventualmente siano anche proprietarie delle aree. La legge stabilisce che le cooperative di artigiani e loro consorzi o le società consortili siano costituiti da associazioni artigianali che si prefiggano come scopo quello di gestire le aree artigianali attrezzate così realizzate e a condizione che le aree, dopo la loro realizzazione, siano immediatamente usufruibili. L'articolo 7 della legge n. 46/1997 fissa la spesa per tale finalità, per il 1997, a 5 miliardi di ITL (2 582 284 EUR).

<sup>(6)</sup> Da notare che i comuni erano considerati proprietari delle opere, ma la messa a disposizione di tali opere ai comuni avveniva soltanto a completamento delle medesime.

<sup>(7)</sup> Cfr. nota 2.

<sup>(5)</sup> GUL 269 del 19.10.1999, pag. 29.

#### II.4. Le misure non notificate (ex NN 130/98)

(10) Il quarto tipo di misura, contenuto nelle disposizioni ai comuni per l'assegnazione di lotti e rustici industriali<sup>(8)</sup> e applicabile in tutta la Sicilia, prevede che i capannoni ed i lotti siano dati in locazione dai comuni a PMI, contro il pagamento di un canone fissato dalle amministrazioni comunali sulla base delle spese previste di manutenzione delle opere di infrastruttura e degli edifici per il quinquennio successivo.

#### III. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO LA COMMISSIONE AD AVVIARE IL PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(11) Data l'analogia del caso con quello oggetto della decisione 1999/678/CE, si è ritenuto che il finanziamento dei creditori della Sirap (1<sup>a</sup> misura) tendesse ad eludere le norme in materia di fallimento e quindi ad avvantaggiare le imprese beneficiarie di dette misure rispetto alle altre imprese.

(12) In effetti, per la Commissione, il pagamento dei lavori ordinati dalla Sirap sembra considerarsi come un obbligo contrattuale di quest'ultima. Ciononostante, malgrado il fatto che la Sirap fosse tenuta ad includere nel contratto con la Regione Siciliana la possibilità di subentrare nei rapporti contrattuali con gli esecutori dei lavori, ciò non è stato fatto. Di conseguenza, non esisteva alcun rapporto contrattuale tra i creditori della Sirap e la Regione Siciliana che implicasse, nella fattispecie, l'intervento della Regione per pagare i creditori in questione. Secondo la Commissione, sembrava che altre possibilità esistessero per la Regione di recuperare le opere già realizzate. Infatti la Regione avrebbe potuto versare alla Sirap in liquidazione le somme corrispondenti ai lavori effettuati, in cambio della proprietà delle opere realizzate, oppure acquistare le opere realizzate nel quadro della liquidazione della Sirap qualora il liquidatore avesse deciso di venderle nel corso di una vendita all'asta aperta e non discriminatoria. Anziché scegliere una di queste due opzioni, sembrava che la Regione Siciliana preferisse pagare direttamente i creditori, imponendo alla Regione Siciliana l'obbligo di pagamento di detti creditori per via legislativa, in base ai fondi inizialmente previsti per la realizzazione della totalità dei lavori.

(13) Di conseguenza, la misura in questione configurava un aiuto al funzionamento, non essendo destinata alla realizzazione di investimenti né alla creazione di posti di lavoro.

(14) Inoltre, nessuno degli elementi comunicati attestava l'ottemperanza delle condizioni applicabili agli aiuti al funzionamento indicate negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(9)</sup>.

(15) Per quanto riguarda i finanziamenti accordati ai comuni e alle cooperative di artigiani e società consortili (2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> misura), non sembravano costituire aiuti di Stato, ma il loro stretto legame con le modalità di acquisizione dei lavori da parte della Regione Siciliana li fa rientrare nel quadro più generale delle modalità di acquisizione delle opere summenzionate.

(16) Quanto alla locazione da parte dei comuni a PMI contro il pagamento di un canone fissato dai comuni (4<sup>a</sup> misura), la Commissione aveva formulato obiezioni quanto al livello del canone pagato dai locatari di detti beni ai comuni, ed aveva ritenuto che potesse sussistere un elemento di aiuto qualora il canone fosse inferiore al prezzo di mercato. In tal caso, l'aiuto concesso poteva essere considerato un aiuto all'investimento a favore delle PMI oppure un aiuto al funzionamento soggetto alle condizioni stabilite negli orientamenti concernenti gli aiuti a finalità regionale. All'avvio del procedimento, la Commissione aveva anche indicato che «non era escluso che una parte o la totalità degli aiuti in tal modo accordati alle imprese artigiane ed alle PMI siano coperte dalla regola "de minimis" che permette l'erogazione di un aiuto di 100 000 ECU nell'arco di tre anni»<sup>(10)</sup>. Tuttavia, all'avvio del procedimento, l'Italia non aveva esposto argomenti volti a dimostrare che i vantaggi in questione rispettassero i limiti previsti dalla regola «de minimis».

#### IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

##### IV.1. Prima misura

(17) Per quanto concerne le modalità d'acquisizione delle opere da parte della Regione Siciliana, l'Italia ha fornito chiarimenti nella lettera del 10 marzo 1999. Ne risulta chiaramente che le costruzioni da completare appartenessero fin dall'inizio alle amministrazioni comunali, in virtù dell'articolo 37, paragrafo 2, della legge della Regione Sicilia n. 35 del 23.5.1991. Non si tratta dunque di acquisizione, bensì di restituzione al legittimo proprietario. Per tale motivo le altre due opzioni proposte dalla Commissione non potevano essere applicate, dato che i comuni erano, fin dall'inizio, i proprietari delle opere. Il finanziamento del completamento dei lavori aveva, come unico obiettivo, quello di accelerare la procedura di restituzione delle opere ai comuni. L'intervento era destinato ad evitare il deperimento delle opere realizzate. In ogni caso, se la Regione non fosse intervenuta, i creditori si sarebbero rivalsi sui comuni i quali, a loro volta, si sarebbero rivalsi sulla Regione. L'effetto finale sarebbe stato identico, ma la soluzione adottata si rivela più rapida. Di conseguenza, la prima misura non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e non costituisce aiuto di Stato.

<sup>(8)</sup> D. ass. 8 febbraio 1991, G.U. r. del 20.4.1991.

<sup>(9)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 4, punto 4.15.

<sup>(10)</sup> Cfr. nota 4.

**IV.2. Seconda misura**

- (18) La seconda misura consiste nell'apportare un finanziamento ai comuni per completare i lavori. Non si tratta pertanto di un aiuto di Stato in quanto non vi è trasferimento di vantaggi verso un'impresa, bensì verso un'altra autorità pubblica. Peraltro, anche se costituisse aiuto, l'impegno assunto dall'Italia il 7 giugno 2001 di rispettare i limiti previsti nella regola «de minimis» consente di escludere la sussistenza di aiuti.

**IV.3. Terza misura**

- (19) La terza misura permette alla Regione di accordare un finanziamento ai consorzi di imprese per il completamento dei lavori. Tale finanziamento è pari all'80 % della spesa oppure al 50 % qualora le imprese siano proprietarie del terreno sul quale è situata l'opera. Poiché le opere appartengono ai comuni, spetta a quest'ultimi, in quanto proprietari, assumere la totalità dei costi sostenuti per la realizzazione di queste opere. La Regione non accorda alcun vantaggio in quanto non paga la totalità dei costi ai consorzi di imprese. Di conseguenza, la terza misura non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, e non costituisce aiuto di Stato. Del resto, anche se costituisse aiuto, l'impegno assunto dall'Italia il 7 giugno 2001 di rispettare i limiti previsti nella regola «de minimis» consente di escludere la sussistenza di aiuti.

**IV.4. Quarta misura**

- (20) Per quanto riguarda la valutazione del vantaggio conferito dalla locazione di capannoni e di lotti, le autorità regionali hanno sottolineato la difficoltà di quantificare l'eventuale vantaggio derivante alle imprese locatrici, vista l'assenza di una situazione direttamente comparabile sul mercato. Ciononostante, la Regione si è impegnata con lettera del 7 giugno 2001 a rispettare i limiti previsti dalla regola «de minimis».

**V. CONCLUSIONI**

- (21) Va sottolineato che i destinatari delle misure sono delle PMI <sup>(1)</sup>, il che rappresenta un elemento favorevole nella valutazione condotta dalla Commissione. Si aggiunge inoltre l'impegno finale dell'Italia di rispettare i limiti previsti dalla regola «de minimis» rispetto a tutte le misure citate in occasione dell'avvio del procedimento. La Commissione constata pertanto l'insussistenza di misure di aiuto.
- (22) La presente decisione è coerente con la decisione 1999/678/CE, che esplicitamente riteneva la sussistenza di aiuti per la parte non coperta dalla regola «de minimis»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le misure adottate dall'Italia per il recupero ed il completamento delle aree artigianali attrezzate, realizzate per conto della Sirap SpA, e per l'assegnazione ai comuni di lotti e di capannoni industriali, non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> Ciò risulta dall'articolo 7 della Legge n. 46/97, che rinvia alla L.R. 96/81 ed alle successive modifiche («Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca»). Le PMI costituiscono dunque i destinatari delle disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 46/97.